SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175/L

DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. **226.**

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

05G0246

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. **227.**

Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1 e 5;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 95;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Considerato che nella seduta del 28 luglio 2005 della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata registrata la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo alla possibilità per le Regioni di utilizzare, per l'accesso all'insegnamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2005, con la quale si è provveduto a stralciare dal testo dello schema la norma sulla quale non si è realizzata l'intesa, rinviando ad un successivo decreto legislativo correttivo le modalità della predetta utilizzazione;

Acquisiti i pareri delle Commissioni 7ª e 5ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 5 ottobre 2005 e 12 ottobre 2005, e delle Commissioni VII e V della Camera dei deputati, resi in data 11 ottobre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità della formazione iniziale dei docenti

1. I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.

2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.

3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali.

4. Il percorso di formazione iniziale dei docenti è affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le istituzioni di istruzione e formazione, ed è preordinato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

5. Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 399,

comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti alle graduatorie permanenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.

6. A partire dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei primi corsi istituiti come previsto dall'articolo 2, il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4, attestato dall'iscrizione negli albi regionali di cui all'articolo 5, costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art. 2.

Percorsi di formazione iniziale dei docenti

1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.

2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacoltà, interclasse o interuniversità, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;

b) il profilo formativo e professionale del docente;

c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

d) i relativi ambiti disciplinari;

e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera *a)*, sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero.

4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.

6. Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano, altresì, il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.

7. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello di cui al presente articolo e gli esami di Stato di cui all'articolo 4, sono finanziati con le entrate realizzate dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Dai corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e delle singole istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stabilita, anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 4, la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.

9. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.

10. Per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini dell'articolo 7, si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro, dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 agosto 2004, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 2004, adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta gli atti programmatori funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa.

Art. 3.

Ammissione ai corsi

1. I corsi di cui all'articolo 2 sono a numero programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5, e dell'attribuzione alle università dei posti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è determinato il numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali, come previsto all'articolo 1, comma 5, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. La predetta programmazione tiene conto di stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del turn-over del personale docente e dei posti di insegnamento nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce formale autorizzazione a bandire il concorso di cui all'articolo 1, comma 5, per la copertura dei posti dallo stesso definiti, una volta completate le procedure di abilitazione. Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l'applicazione della disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa Regione, definito come previsto al comma 2, e maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, tenuto conto dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il Ministro provvede, con gli stessi criteri e modalità, alla determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed alla loro ripartizione presso le medesime istituzioni.

4. L'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi del comma 3, previo superamento di apposite prove selettive indette, per ciascuna Regione, per i posti che si prevede di ricoprire nella Regione stessa, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Le prove selettive di ammissione sono volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati, secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture didattiche degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 4.

Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione

1. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione all'insegnamento, nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, con la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

Art. 5.

Albo regionale

1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

Art. 6.

Contratto di inserimento formativo al lavoro

1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione come previsto all'articolo 4, svolgono un anno di applicazione, attraverso l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53. L'ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole, assegna tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico della scuola cui il docente è assegnato stipula con il docente medesimo il contratto di inserimento formativo al lavoro. All'anno di applicazione si applicano le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.

2. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor.

4. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione nelle scuole statali si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.

Art. 7.

Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti

1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53, i regolamenti didattici di ateneo disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata «Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti», al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;

b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;

c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;

d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;

e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), ovvero, su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3, in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.

4. Dall'applicazione dei precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e gli IRRE:

a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di apprendimento informatico a supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi di apprendimento informatico e di contenuti multimediali a ciò finalizzati;

b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di apprendimento informatico di cui alla lettera *a)*.

Art. 8.

Iniziative di eccellenza per la formazione

1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 7 e le accademie di belle arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla Tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, con l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, le accademie di belle arti e i conservatori di musica organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. I percorsi di formazione di cui all'articolo 4, hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole.

2. Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle altre procedure concorsuali già espletate, indette sulla base delle medesime disposizioni.

3. I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei

docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m)* della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 117 Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione

dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinari da leggi dello Stato».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale):

«Art. 1 *(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale).* — 1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze, conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'art. 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.»

«Art. 5 *(Formazione degli insegnanti).* — 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera *a)* del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera *b)* e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera *a)* ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto deI Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera *a)*, ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera *a)*, le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera *e)* promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera *e)* curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse.».

— La legge 28 marzo 2003, n. 53 reca: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 266 del 12 novembre 2004.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 399, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 399 *(Accesso ai ruoli)*. — 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2 e 6, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

«Art. 10 *(Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi)*. — 1. *(Omissis ...)*.

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.

«Art. 6 *(Requisiti di ammissione ai corsi di studio)*. — 1. *(Omissis ...)*.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 315:

«Art. 1. — 1.- 3. *(Omissis ...)*.

4. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.

5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 reca: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 3:

— La legge 2 agosto 1999, n. 264 reca: «Norme in materia di accessi ai corsi universitari».

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«4. *(Omissis ...)* Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

— L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, Supplemento ordinario), reca:

«Art. 39. — Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264:

«2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, è effettuata sulla base:

a) dei seguenti parametri:

1) posti nelle aule;

2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;

3) personale docente;

4) personale tecnico;

5) servizi di assistenza e tutorato;

b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 5 *(Formazione degli insegnanti)*. — 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) - c) (omissis ...);

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera *a)*, ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera *a)*, le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448:

«Art. 16 *(Rinnovi contrattuali)*. — 1. 2. *(Omissis ...)*.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 11 *(Comitato per la valutazione del servizio dei docenti)*. — 1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.

7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* della legge 28 marzo 2003, n. 53 si vedano le note all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258:

«Art. 2 *(Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa)*. — 1. - 3. *(omissis)*.

4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea.

5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.».

— La legge 28 marzo 2003, n. 53 reca: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *f)* della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 5 *(Formazione degli insegnanti)*. — 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)-e) (omissis ...);

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera *e)* promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;».

— La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perquativi» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1997, n. 298.

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 2 *(Sistema educativo di istruzione e di formazione).* — 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) - b) (omissis);

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'art. 7, comma 6, della presente legge.».

— Per il testo dell'art. 117, comma 2, lettera *m)* della Costituzione si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 7 *(Disposizioni finali e attuative).* — 1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

(omissis ...);

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.».

05G0245

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2005, n. **228.**

Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, concernente l'utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato;

Acquisiti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di cui alla nota n. DFP/22088/05/1.2.3.1 del 9 giugno 2005 e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota n. 95445 del 14 luglio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 marzo 2005 e del 29 agosto 2005;

Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 567 del 23 settembre 2005;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

TRASFERIMENTO PER INIDONEITÀ

Art. 1.

Personale assolutamente inidoneo per infermità

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, giudicato permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, può, a domanda, essere trasferito nelle qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla tabella *A* allegata al presente regolamento, o nelle corrispondenti qualifiche o posizioni economiche di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. La domanda è presentata all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.

3. Nel caso che sia proposto il ricorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di notifica o comunicazione del giudizio della Commissione di seconda istanza.

Art. 2.

Trasferimento ad altre amministrazioni

1. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto del Ministero interessato, di concerto con il Capo del Corpo forestale dello Stato.

2. L'amministrazione alla quale è inoltrata l'istanza da parte del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi in conformità ai rispettivi ordinamenti. La stessa si pronuncia entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

3. Qualora l'amministrazione non si pronunci nel termine sopra indicato, l'istanza si intende accolta.

4. Nel periodo intercorrente, e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di inidoneità.

Art. 3.

Modalità del passaggio

1. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, purché sussista un arco temporale di almeno cinque anni prima del loro collocamento a riposo per limiti di età nella nuova qualifica, è disposto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione che si esprime anche in ordine al profilo professionale di destinazione, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla professionalità maturata, al tipo di infermità accertata, all'eventuale preferenza indicata nella domanda.

2. Il trasferimento in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

3. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento.

4. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente regolamento, sono resi indisponibili, nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

5. Il personale trasferito conserva l'anzianità della qualifica di provenienza, quella complessivamente maturata ed il trattamento economico in godimento, ove più favorevole, mediante assegno personale differenziale riassorbibile con i futuri miglioramenti.

Capo II

TRASFERIMENTO PER ANZIANITÀ

Art. 4.

Personale con quindici anni di servizio

1. Gli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato possono, a domanda, da presentarsi per via gerarchica, essere trasferiti, tenuto conto delle esigenze di servizio, nelle qualifiche, rispettivamente, dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla tabella *A* allegata al presente regolamento, purché abbiano compiuto quindici anni di effettivo servizio nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo di destinazione e sussista un arco temporale di almeno dieci anni prima del loro collocamento a riposo per limiti di età nella nuova qualifica.

2. Le domande sono presentate, a pena d'irricevibilità, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il personale trasferito è inquadrato, nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica complessiva dei corrispondenti ruoli di destinazione, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento. Detti trasferimenti sono disposti con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sentito il Consiglio di Amministrazione che si esprime avuto riguardo al titolo di studio posseduto e alla professionalità maturata.

4. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente regolamento, sono resi indisponibili, nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

5. Il trasferimento in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

6. Il personale trasferito conserva l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. L'anzianità nella nuova qualifica decorre dalla data di inquadramento.

7. L'amministrazione sottopone il personale interessato a prova teorica-pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, il cui superamento è condizione essenziale per il trasferimento.

8. In caso di presentazione di più domande di trasferimento nello stesso giorno, è data preferenza al dipendente che riveste la qualifica superiore o precede nell'ordine del ruolo d'anzianità.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. In prima applicazione sono valutate, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento, anche le domande presentate ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.

Art. 6.

Rigetto dell'istanza

1. Il rigetto della domanda di trasferimento nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli del Corpo forestale dello Stato è disposto con decreto del Capo del Corpo.

Art. 7.

Progressione di carriera

1. La progressione di carriera del personale trasferito in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato avviene in soprannumero, in conformità alla normativa vigente.

2. Gli avanzamenti in soprannumero che si effettuano con concorso interno o promozione non a ruolo aperto sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche da conferire ed il personale dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti avente titolo ad essere ammesso al concorso o allo scrutinio per la promozione.

3. Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.

Art. 8.

Cessazione dal servizio

1. Il personale di cui all'articolo 1, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, cessa dal servizio per infermità nel Corpo forestale dello Stato ed è dichiarato decaduto dal servizio nel ruolo in cui è stato trasferito.

Art. 9.

Divieto di riammissione

1. Il personale trasferito, a norma del presente regolamento, in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 ottobre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 4, foglio n. 101

TABELLA A

TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, AGENTI E ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CON LE QUALIFICHE DEI RUOLI DEI PERITI, REVISORI, OPERATORI E COLLABORATORI.

Ruolo ispettori	*Ruolo periti*
Ispettore superiore	Perito superiore
Ispettore capo	Perito capo
Ispettore	Perito
Vice ispettore	Vice perito
Ruolo sovrintendenti	*Ruolo revisori*
Sovrintendente capo	Revisore capo
Sovrintendente	Revisore
Vice sovrintendente	Vice revisore
Ruolo agenti e assistenti	*Ruolo operatori e collaboratori*
Assistente capo	Collaboratore capo
Assistente	Collaboratore
Agente scelto	Operatore scelto
Agente	Operatore

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— L'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, inserisce l'art. 23-*bis* al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il cui testo è il seguente:

«Art. 23-*bis* *(Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio)*. — 1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, sempreché l'inidoneità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato.

3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonché del personale di cui al comma 2.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5, primo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 416, è il seguente: «Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio può ricorrere alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una commissione di seconda istanza, composta:

dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello medico più anziano del presidente della commissione di prima istanza, presidente;

da due ufficiali superiori medici, membri.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), è il seguente:

«Art. 10 *(Riserva di posti per sottufficiali e guardie scelte nelle carriere esecutiva ed ausiliaria)*. — Tutti i posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali del corpo stesso che ne facciano domanda, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio.

La stessa domanda possono presentare, indipendentemente dall'indicata durata del servizio, i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato i quali siano divenuti inabili al servizio attivo per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso. In tal caso la domanda può essere presentata fino al termine di un anno dal collocamento a riposo.

I predetti sottufficiali sono inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva con la qualifica di "applicato"; per la loro promozione alla qualifica di primo archivista trova applicazione l'art. 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Un terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è conferito, a domanda, alle guardie scelte, divenute inabili al servizio forestale per ferite od infermità riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure che abbiano maturato quindici anni di anzianità di servizio nel Corpo forestale dello Stato.

Le predette guardie sono inquadrate con la qualifica di usciere.

La domanda di cui ai precedenti commi può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data di collocamento a riposo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso, i quali possono presentarla in ogni tempo.

Non possono presentare domande i sottufficiali cessati dal servizio per una delle cause previste dall'art. 25, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 3 aprile 1958, n. 460.».

05G0252

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 ottobre 2005.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Merlin», registrato al n. 9278.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 4 luglio 1997, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 9278 il prodotto fitosanitario denominato «Merlin», contenente la sostanza attiva isoxaflutole, a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa 130;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 settembre 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva isoxaflutole);

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 15 settembre 2005 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 settembre 2013 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Merlin» dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa 130, registrato al n. 9278 con decreto del 4 luglio 1997, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-250-500 e kg 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience France - Villefranche - Francia; Schirm AG Division Sideco - Lubeck - Germania.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

MERLIN®

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais

Granuli idrodisperdibili

MERLIN®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Isoxaflutole puro 75 g
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Frasi di Rischio
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02-3972.1

Officine di Produzione:
Bayer CropScience France - Villefranche – Francia
Schirm AG, Division Sideco – Lübeck - Germania

Registrazione N. 9278 Ministero della Sanità del 04.07.97

Contenuto netto: 100-200-250-500 g / 1 Kg

Partita n.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
MERLIN è un erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce attivo su infestanti in fase di germinazione o da poco emerse (fase di plantula), per assorbimento radicale e fogliare.
Agisce sulla biosintesi dei carotenoidi.
Prevalentemente attivo su infestanti dicotiledoni, esplica una buona efficacia collaterale anche su infestanti graminacee annuali. La sua persistenza di azione (40-50 giorni) copre il periodo di sensibilità della coltura alla competizione della flora infestante.

Piante infestanti dicotiledoni sensibili

In pre-emergenza:
Abutilon theophrasti (Cencio molle)*, *Amaranthus* spp. (Amaranto)*, *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio)*, *Datura* stramonium (Stramonio), *Euphorbia* spp.(Euforbia), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galeopsis tetrahit* (Canapetta), *Matricharia chamomilla* (Camomilla), *Polygonum persicaria* (Persicaria)*, *Portulaca oleracea* (Porcellana)*, *Sinapis arvensis* (Senape selvatica)*, *Solanum nigrum* (Erba morella)*.

(*) Piante infestanti controllabili con la dose inferiore prevista di 70 g/ha di prodotto formulato.
In post-emergenza precoce:
Oltre alle infestanti sopraindicate, l'intervento in post-emergenza precoce assicura il controllo di:
Ambrosia elatior (Ambrosia), *Ammi majus* (Visnaga), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Rorippa amphibia* (Nasturzio), *Stachys annua* (Erba strega), *Stellaria media* (Centocchio).

Piante infestanti graminacee contenute nello sviluppo (**)
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Panichum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
(**) la sensibilità delle graminacee decresce nelle applicazioni di post-emergenza, fino alla resistenza oltre lo stadio di 3 foglie.

EPOCHE DI IMPIEGO
Pre-emergenza: subito dopo la semina della coltura
Post-emergenza precoce: su mais entro lo stadio di 3 foglie.

DOSI DI IMPIEGO
Pre-emergenza: 70-130 g/ha in previsione della nascita di piante infestanti più o meno sensibili o già emerse, riservando la dose più bassa alle applicazioni su terreni limosi e sabbiosi e la più alta su terreni argillosi e ad elevato contenuto di sostanza organica.
Post-emergenza precoce: 70 g di formulato per ettaro.

Volume di irrorazione: 200-400 litri per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Disciogliere la dose prevista di **MERLIN** nel serbatoio dell'irroratrice riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento.
Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge di forte intensità ed abbassamenti termici in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanee sensibilizzazioni (imbianchimenti) della stessa; fenomeni analoghi possono manifestarsi anche nelle aree di eventuale sovrapposizione.
- Impiegato in pre-emergenza nei terreni torbosi il prodotto non è efficace.
- Nell'utilizzo del prodotto in post-emergenza precoce intervenire entro lo stadio di 3 foglie della coltura, evitando di superare detta fase.
- Nell'applicazione di post-emergenza non trattare la coltura con foglie bagnate né associare il prodotto a formulati in emulsione concentrata, a prodotti con bagnanti o con olio bianco.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente le attrezzature (botti, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:

Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte.
E' raccomandato l'uso di attrezzature a bassa deriva per limitare gli effetti negativi sulle piante non bersaglio.
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

07.09.05

® Marchio registrato

MERLIN®

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais

Granuli idrodisperdibili

MERLIN®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Isoxaflutole puro 75 g
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Frasi di Rischio
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02-3972.1

Registrazione N. 9278 Ministero della Sanità del 04.07.97

Contenuto netto: 100 g

Partita n.*

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

07.09.05

® Marchio registrato

05A10336

DECRETO 20 ottobre 2005.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kohinor 200 SL», registrato al n. 12812.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 7 luglio 2005 e successiva integrazione del 19 settembre 2005 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in via G. Verdi, 12 - 24121 Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Kohinor 200 SL», uguale al prodotto di riferimento denominato «Confidor 200 SL», contenente la sostanza attiva imidacloprid, registrato a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in viale Certosa n. 130 - Milano, al n. 8987 con decreto dell'11 novembre 1996 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Confidor 200 SL»;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

sussiste un legittimo accordo tra l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. e l'impresa Bayer Cropscience S.r.l. titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento sopracitato;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 2008 l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in via G. Verdi, 12 - 24121 Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KOHINOR 200 SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva imidacloprid in esso contenuta.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-50-100-200-250-500 e 1 1-2-3-5.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Imprese Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dagli stabilimenti delle imprese estere Bayer Cropscience AG - Dormagen (Germania) e Makhteshim Chemical Works Ltd - BeerSheva (Israele).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12812.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

KOHINOR 200 SL

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/L)
coformulanti q.b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Verdi 12 - 24121 BERGAMO

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – Beer-Sheva (Israele)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania);
Bayer CropScience S.r.l. -Filago (BG);

Registrazione Ministero della Salute n. del

ml 5-10- 50-100-200-250-500; L 1-2-3-5 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

KOHINOR 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psilla mali*), contro Tentredine (*Hoplocampa testudinea*)(pero): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nei trattamenti allo stadio di orecchiette di topo miscelare con Oliocin 2,5-3 % (2500-3000 ml in 100 l d'acqua). Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con Oliocin 1,5-2% (1500-2000 ml/100 l d'acqua). Il prodotto e' efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.*). Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis*) (susino), *Metcalfa pruinosa e Cicaline* 0,05% (50 ml/100 l d'acqua).
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, ecc.*), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
Orticole:
- pomodoro, melanzana: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
- peperone, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
- patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua) ; contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua)
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.

Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso e' possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.
MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. **Aggiungere il Kohinor 200 SL direttamente nella botte.**
Nocivita': il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non trattare ne' in immediata prefioritura ne' in fioritura (almeno 10 giorni prima) per evitare la mancata impollinazione.
Compatibilita': Kohinor 200 SL e' miscibile con Oliocin.

Sospendere i trattamenti 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, 14 giorni per agrumi, patata e tabacco, 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenza: Conservare al riparo dal gelo
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

05A10346

DECRETO 20 ottobre 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Borneo», registrato al n. 12859.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 7 marzo 2001 dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., con sede 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de Crecy - 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Borneo» contenente la sostanza attiva etoxazole;

Visto il decreto del 3 agosto 2005 di inclusione della sostanza attiva etoxazole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/34/CE della Commissione del 17 maggio 2005;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 30 giugno 2005 e 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativi all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 31 maggio 2015 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva etoxazole);

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 22 settembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2015 l'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., con sede 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de Crecy - 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BORNEO, contenente la sostanza attiva etoxazole, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva etoxazole sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
mele, pere, uve	0,02
agrumi, pesche, nettarine, albicocche	0,1
vino	0,01

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Isagro S.p.a., in Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004; Agriformula S.r.l., in Paganica (L'Aquila), autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa SBM Formulation - Beziers Cedex (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12859.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

BORNEO®

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
ACARICIDA OVO-LARVICIDA

BORNEO Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del

COMPOSIZIONE:
Etoxazole puro g 10,3 (=110 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

® Marchio registrato Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

Stabilimenti di produzione:
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)
AGRIFORMULA Srl – Paganica (AQ)
SBM - Formulation – Beziérs Cedex (Francia)

Pericoloso per l'ambiente

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or
Lione (Francia)

Distribuito da:
ISAGRO ITALIA Srl – Via Caldera, 21 – Milano
SIAPA Srl – Via Caldera, 21 - Milano

Partita n. Contenuto: **0,200–0,250-0,500-1-5-10-25 L.**

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

BORNEO è un acaricida ovo-larvicida specifico per impiego su melo, pero, pesco, nettarino, albicocco, agrumi e vite.
Svolge azione per contatto ed è dotato di persistenza e selettività.
È estremamente efficace contro le forme giovanili di ragno rosso e giallo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MELO, PERO, PESCO, NETTARINO, ALBICOCCO: contro il ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi),* il ragnetto rosso bimaculato *(Tetranychus urticae*) e il ragno giallo (*Eotetranychus carpini*) intervenire alla fine della schiusura delle uova invernali alla dose di **50 ml/hl** (corrispondente a 500 ml/ha).

AGRUMI (ARANCIO, MANDARINO, LIMONE, CLEMENTINO, LIMETTA, BERGAMOTTO, CEDRO, POMPELMO, POMELO, TANGERINO,CHINOTTO, ARANCIO AMARO): contro il ragno rosso degli agrumi (*Panonychus citri)* e il ragnetto rosso bimaculato *(Tetranychus urticae*) intervenire all'inizio dell'infestazione alla dose di **50 ml/hl** (corrispondente a 500 ml/ha).

VITE: contro il ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi),* il ragnetto rosso bimaculato *(Tetranychus urticae*) e ragno giallo (*Eotetranychus carpini*) intervenire in primavera (prima della fioritura) alla prima comparsa dell'infestazione sulle foglie giovani, alla dose di **25 ml/hl** (corrispondente a 250 ml/ha).

Su tutte le colture sopra indicate effettuare un solo trattamento per stagione.

Bagnare accuratamente ed uniformemente la vegetazione da proteggere.
Le dosi d'impiego si riferiscono a trattamenti con volumi d'acqua di 10 hl/ha. Se si usano volumi d'acqua maggiori di 10 hl/ha o inferiori, come nel caso di applicazioni con attrezzature a volume ridotto, diminuire o aumentare proporzionalmente la dose per ettolitro in modo tale da distribuire, per unità di superficie, lo stesso quantitativo di prodotto.

Per il controllo delle forme giovanili in primavera si raccomanda di impiegare BORNEO da solo. In caso di presenza di adulti, comunque BORNEO può essere impiegato in miscela con un adulticida.

Preparazione della miscela: Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore, quindi introdurre il quantitativo di prodotto previsto e completare il riempimento con acqua. Durante la distribuzione mantenere la massa in agitazione.

Avvertenza: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 metri per l'uso sui vigneti e di 30 metri per l'uso sui frutteti.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 14 giorni prima della raccolta su pesco, nettarino, albicocco e agrumi; 28 giorni prima della raccolta su pero, melo. Su vite è consentito un solo trattamento in primavera (prima della fioritura).

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IN AMBIENTE FRESCO, ASCIUTTO E BEN VENTILATO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

05A10385

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa sociale «La Tirrena» a r.l., in Formia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Soc. Coop.va Sociale «LA TIRRENA» a r.l., con sede in Formia (Latina), via Rio Fresco, snc - costituita per rogito notaio Gino Bartolomeo in data 26 novembre 2001, repert. n. 133999 - BUSC: 4074.

Latina, 6 settembre 2005

Il direttore provinciale: RUGGIERO

05A10333

DECRETO 6 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa mista «Prato Fiorito» a r.l., in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Soc. Coop.va Mista «PRATO FIORITO» ar.l., con sede in Latina, via dei Volsci, n. 59 - costituita per rogito notaio Mario Orsini in data 5 giugno 1973, repert. n. 57689 - BUSC: 1195 - C.F. 00254650591.

Latina, 6 settembre 2005

Il direttore provinciale: RUGGIERO

05A10334

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 ottobre 2005.

Ampliamento dei posti per i corsi di laurea in fisioterapia, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, presso l'Università degli studi di Roma, «La Sapienza», I Facoltà, presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e presso l'Università degli studi di Brescia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2005 e successive modifiche con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, indicati per il corso di laurea in fisioterapia, afferente alla classe SNT/2, per il corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3 e per il corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, afferente alla classe SNT/4;

Vista la nota in data 8 settembre 2005 con la quale l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia chiede l'ampliamento per il corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, tenuto conto del fabbisogno professionale della regione interessata;

Vista la nota in data 4 ottobre 2005 con la quale l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, I facoltà di medicina e chirurgia richiede l'ampliamento per il corso di laurea in fisioterapia;

Vista la nota in data 17 ottobre 2005 con la quale l'Università degli studi di Brescia richiede l'ampliamento per il corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

Visto il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2005/2006;

Ritenuto di poter ridefinire il numero dei posti disponibili per i corsi richiamati dalle predette università sulla base dell'attuale fabbisogno professionale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, è rideterminato per i seguenti corsi di laurea:

c.d.l. in fisioterapia, afferente alla classe SNT/ 2: da 2.682 a 2.687;

c.d.l. in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3: da 1.350 a 1.377;

c.d.l. in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, afferente alla classe SNT/4: da 873 a 878.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 23 giugno 2005, relativamente ai posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è apportata la seguente modifica:

Università degli studi «La Sapienza» di Roma - I facoltà, corso di laurea in fisioterapia afferente alla classe SNT/2: da trecento a trecentocinque;

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3: da ventisette a cinquantaquattro;

Università degli studi di Brescia - corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, afferente alla classe SNT/4: da venti a venticinque.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A10335

DECRETO 25 ottobre 2005.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297», per un impegno di spesa pari ad euro 1.065.926,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 27 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Viste le disponibilità del Fondo agevolazione alla ricerca per l'anno 2005;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 2/4

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Adriana Bernardi – Tecno Penta S.a.s. di Maura Bellio - CNR
- **Protocollo N**. 1961 del 19/02/2004

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Progettazione di nuova sensoristica meteorologica e microclimatica specifica per monitoraggi in ambienti estremi.
  - **Inizio:** entro 3 mesi dall'approvazione
    Durata Mesi: 36

- **Costituenda Società:** Te.M.A. – Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 19/02/2004

- **Costo Totale ammesso** **€ 591.748,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 548.500,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 43.248,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 548.500,00	€ 43.248,00	€ 591.748,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 548.500,00	€ 43.248,00	€ 591.748,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	**60%**	**35%**

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 344.236,80

Progetto 8/5

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Francesco Saverio Ambesi Impiombato – Antonio Paolo Beltrami – Francesco Curcio – Federico Ferro – Meli Antonella – Moretti Massimo – Quadrifoglio Franco – Spelat Renza – Matteo Toller – Zambito Annamaria – Università degli Studi di Udine.
- **Protocollo N.** 4047 del 15/04/2005

- **Progetto di Ricerca**
    - **Titolo:** Rigenerazione in vitro di osso autologo per la terapia dei difetti ossei nella chirurgia oro-dentale e maxillo-faciale.
    - **Inizio:** 1/07/2005
      Durata Mesi: 30

- **Costituenda Società:** Tissue and Organ Replacements (TOR) Udine – Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 15/04/2005

- **Costo Totale ammesso** **€ 738.400,00**
    - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 738.400,00**
    - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **-**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€ 738.400,00	€	€ 738.400,00
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 738.400,00	€	€ 738.400,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2	60%	
Non Eleggibile		

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a € 443.040,00**

Progetto 10/5

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Luigi Nicolais – Luigi Ambrosio – Alessandro Sannino – Quantica SGR S.p.A.
- **Protocollo N**. 5055 del 13/05/2005

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Nuovi dispositivi biomedici coadiuvanti di diete ipocaloriche.
  - **Inizio:** 1/06/2005
    Durata Mesi: 12

- **Costituenda Società:** Academica Lifescience – Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 13/05/2005

- **Costo Totale ammesso** **€ 489.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 430.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 59.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 430.000,00	€ 59.000,00	€ 489.000,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 430.000,00	€ 59.000,00	€ 489.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60%	35%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 278.650,00

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 36 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 1.065.926,80 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse:

sezione aree nazionali € 344.236,80;

sezione aree depresse € 721.690,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A10371

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2005.

Individuazione del tasso convenzionale di cambio, di cui all'articolo 188 del TUIR, da utilizzare ai fini del trattamento fiscale dei redditi prodotti da cittadini residenti in Campione d'Italia. Triennio 2005-2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 188, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in base al quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito, ogni tre anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio;

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che individua i mezzi di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto art. 188, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002, relativo alla deter-

minazione del predetto tasso convenzionale di cambio, per i periodi di imposta 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004;

Considerato che è, pertanto, necessario fissare per i periodi di imposta 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007 il tasso convenzionale di cambio ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia;

Ritenuto di utilizzare, a tal fine, i dati relativi alle variazioni della media del cambio ufficiale franco-svizzero-euro, nonché alle variazioni dei prezzi al consumo delle zone limitrofe a Campione d'Italia;

Considerato che il tasso ufficiale medio di cambio Italia-Svizzera nel triennio 2002, 2003 e 2004 è pari a 1,51068 franchi svizzeri per 1 euro, ovvero a 0,66195 euro per 1 franco svizzero - fonte UIC;

Tenuto conto che la variazione dei prezzi al consumo delle zone limitrote a Campione d'Italia è di 1,031 - fonti Istituto nazionale di statistica - Servizio delle statistiche sui prezzi e Ufficio federale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i periodi di imposta 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007, i redditi delle persone fisiche prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, sono determinati applicando un tasso convenzionale di cambio stabilito in euro 0,40515 per ogni franco svizzero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2005

Il Ministro: TREMONTI

05A10384

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Catanzaro durante la giornata del 30 settembre 2005, a seguito delta chiusura degli sportelli aperti al pubblico, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dell'assemblea del personale avvenuta il 30 settembre 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, gli sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI di Catanzaro sono rimasti chiusi durante tale orario.

La Procura della Repubblica di Catanzaro in data 10 ottobre 2005 ha preso atto della temporanea chiusura degli sportelli di cui trattasi.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 17 ottobre 2005

Il direttore regionale: PALMIERI

05A10332

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pescara e Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pescara in data 28 settembre 2005 per chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 11 alle ore 12,30.

2. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Teramo in data 4 ottobre 2005 per chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 9 alle ore 11.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Pescara con note prot. 2050 e prot. 2147 rispettivamente del 21 settembre e 11 ottobre 2005 ha comunicato che a causa di un'assemblea del personale, il giorno 28 settembre 2005 gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 11 alle ore 12,30.

L'ufficio provinciale ACI di Teramo con nota prot. 1107/54 del 29 settembre 2005, confermata il 10 ottobre 2005, ha comunicato che a causa di un'assemblea del personale indetta dalle R.S.U., il giorno 4 ottobre 2005 gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 9 alle ore 11.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, con rispettive note prot. 7629 del 23 settembre 2005 e prot. 7909 del 29 settembre 2005 ha preso atto delle citate comunicazioni di chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 18 ottobre 2005

Il direttore regionale: PIRANI

05A10341

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 6 ottobre 2005, dalle ore 12 alle ore 12,30.

Il presente atto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 19 ottobre 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A10339

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 ottobre 2005.

Verificazioni quinquennali periodiche nei comuni delle province di Bergamo, Biella, Catanzaro, Como, Crotone, Firenze, Forlì-Cesena, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Vibo Valentia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visti gli articoli 118 e 119 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, che definiscono le modalità di effettuazione delle verificazioni periodiche e straordinarie con particolare riferimento, per quanto concerne le prime, alla ripartizione dei comuni in gruppi per la turnazione quinquennale, da effettuarsi con lo strumento del decreto ministeriale su proposta degli uffici periferici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del territorio come soggetto avente autonomia regolamentare ed amministrativa, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Considerato che le province di Bergamo, Catanzaro, Como, Firenze, Forlì (ora Forlì-Cesena), Milano, Novara e Vercelli hanno variato la loro circoscrizione territoriale a seguito della istituzione delle province di Biella (da Vercelli), Crotone (da Catanzaro), Lecco (da Como e Bergamo), Lodi (da Milano), Prato (da Firenze), Rimini (da Forlì), Verbano-Cusio-Ossola (da Novara) e Vibo Valentia (da Catanzaro);

Considerate anche più generali esigenze di razionalizzazione nella determinazione della turnazione delle verificazioni quinquennali periodiche ed in vista di una riepilogazione generale da rendersi nota con successivo provvedimento;

Decreta:

È approvata la tabella di seguito riportata, predisposta dalla Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei comuni delle province appresso elencate e l'anno in cui, a cominciare dal 2006, deve eseguirsi, in ciascun gruppo, la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti che devono essere introdotti negli atti del catasto terreni di Bergamo, Biella, Catanzaro, Como, Crotone, Firenze, Forlì-Cesena, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Vibo Valentia.

Tabella della ripartizione dei comuni delle province di Bergamo, Biella, Catanzaro, Como, Crotone, Firenze, Forlì-Cesena, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Vibo Valentia:

PROVINCIA DI BERGAMO		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Almè; Azzano San Paolo; Bergamo; Curno; Gorle; Lallio; Mozzo; Orio al Serio; Paladina; Pedrengo; Ponteranica; Ranica; Seriate; Sorisole; Stezzano; Torre Boldone; Treviolo; Valbrembo.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Algua; Averara; Bedulita; Berbenno; Blello; Bracca; Branzi; Brembilla; Brumano; Camerata Cornello; Capizzone; Carona; Cassiglio; Corna Imagna; Cornalba; Costa Serina; Costa Valle Imagna; Cusio; Dossena; Foppolo; Fuipiano Valle Imagna; Gerosa; Isola di Fondra; Lenna; Locatello; Mezzoldo; Moio de' Calvi; Olmo al Brembo; Oltre il Colle; Ornica; Piazza Brembana; Piazzatorre; Piazzolo; Roncobello; Roncola; Rota d'Imagna; San Giovanni Bianco; San Pellegrino Terme; Sant'Omobono Terme; Santa Brigida; Sedrina; Serina; Strozza; Taleggio; Ubiale Clanezzo; Valleve; Valnegra; Valsecca; Valtorta; Vedeseta; Zogno.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Adrara San Martino; Adrara San Rocco; Albino; Alzano Lombardo; Ardesio; Aviatico; Azzone; Berzo San Fermo; Bianzano; Borgo di Terzo; Bossico; Casazza; Casnigo; Castione della Presolana; Castro; Cazzano Sant'Andrea; Cene; Cerete; Clusone; Colere; Colzate; Costa Volpino; Endine Gaiano; Fino del Monte; Fiorano al Serio; Fonteno; Gandellino; Gandino; Gaverina Terme; Gazzaniga; Gorno; Gromo; Grone; Leffe; Lovere; Luzzana; Monasterolo del Castello; Nembro; Oltressenda Alta; Oneta; Onore; Parre; Parzanica; Peia; Pianico; Piario; Ponte Nossa; Pradalunga; Predore; Premolo; Ranzanico; Riva di Solto; Rogno; Rovetta; Sarnico; Schilpario; Selvino; Solto Collina; Songavazzo; Sovere; Spinone al Lago; Tavernola Bergamasca; Valbondione; Valgoglio; Vertova; Viadanica; Vigano San Martino; Vigolo; Villa D'Ogna; Villa di Serio; Vilminore di Scalve.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Almenno San Bartolomeo; Almenno San Salvatore; Ambivere; Arcene; Arzago d'Adda; Barzana; Boltiere; Bonate Sopra; Bonate Sotto; Bottanuco; Brembate; Brembate di Sopra; Brignano Gera d'Adda; Calusco d'Adda; Calvenzano; Canonica d'Adda; Capriate San Gervasio; Caprino Bergamasco; Caravaggio; Carvico; Casirate d'Adda; Castel Rozzone; Chignolo d'Isola; Cisano Bergamasco; Ciserano; Comun Nuovo; Dalmine; Fara Gera d'Adda; Filago; Levate; Lurano; Madone; Mapello; Medolago; Misano di Gera d'Adda; Osio Sopra; Osio Sotto; Pagazzano; Palazzago; Pognano; Ponte San Pietro; Pontida; Pontirolo Nuovo; Presezzo; Riviera d'Adda; Solza; Sotto il Monte Giovanni XXIII; Spirano; Suisio; Terno d'Isola; Treviglio; Verdellino; Verdello; Villa d'Adda; Villa d'Almè.	**2009**

PROVINCIA DI BERGAMO		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL V GRUPPO	Albano Sant'Alessandro; Antegnate; Bagnatica; Barbata; Bariano; Bolgare; Brusaporto; Calcinate; Calcio; Carobbio degli Angeli; Castelli Calepio; Cavernago; Cenate Sopra; Cenate Sotto; Chiuduno; Cividate al Piano; Cologno al Serio; Cortenuova; Costa di Mezzate; Covo; Credaro; Entratico; Fara Olivana con Sola; Fontanella; Foresto Sparso; Fornovo San Giovanni; Gandosso; Ghisalba; Gorlago; Grassobbio; Grumello del Monte; Isso; Martinengo; Montello; Morengo; Mornico al Serio; Mozzanica; Palosco; Pumenengo; Romano di Lombardia; San Paolo D'Argon; Scanzorosciate; Telgate; Torre de' Roveri; Torre Pallavicina; Trescore Balneario; Urgnano; Villongo; Zandobbio; Zanica.	**2010**

PROVINCIA DI BIELLA		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Benna; Biella; Borriana; Candelo; Cavaglià; Cerrione; Dorzano; Gaglianico; Massazza; Ponderano; Roppolo; Salussola; Sandigliano; Verrone; Viverone.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Andorno Micca; Campiglia Cervo; Miagliano; Piedicavallo; Pralungo; Quittengo; Rosazza; Sagliano Micca; San Paolo Cervo; Tavigliano; Tollegno.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Camburzano; Donato; Graglia; Magnano; Mongrando; Muzzano; Netro; Occhieppo Inferiore; Occhieppo Superiore; Pollone; Sala Biellese; Sordevolo; Torrazzo; Zimone; Zubiena.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Ailoche; Bioglio; Callabiana; Camandona; Caprile; Coggiola; Crevacuore; Mosso; Pettinengo; Portula; Pray; Ronco Biellese; Selve Marcone; Soprana; Sostegno; Strona; Ternengo; Trivero; Vallanzengo; Valle Mosso; Valle San Nicolao; Veglio; Villa del Bosco; Zumaglia.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Brusnengo; Casapinta; Castelletto Cervo; Cerreto Castello; Cossato; Crosa; Curino; Gifflenga; Lessona; Masserano; Mezzana Mortigliengo; Mottalciata; Piatto; Quaregna; Valdengo; Vigliano Biellese; Villanova Biellese.	**2010**

PROVINCIA DI CATANZARO		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Amaroni; Borgia; Caraffa di Catanzaro; Cortale; Curinga; Gasperina; Girifalco; Jacurso; Maida; Montauro; Montepaone; Palermiti; San Floro; San Pietro a Maida; Squillace; Stalettì; Vallefiorita.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Argusto; Badolato; Cardinale; Cenadi; Centrache; Chiaravalle Centrale; Davoli; Gagliato; Guardavalle; Isca sullo Ionio; Olivadi; Petrizzi; San Sostene; Sant'Andrea Apostolo dello Ionio; Santa Caterina dello Ionio; San Vito sullo Ionio; Satriano; Soverato; Torre di Ruggiero.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Amato; Andali; Belcastro; Botricello; Catanzaro; Cerva; Cropani; Marcedusa; Marcellinara; Miglierina; Petronà; San Pietro Apostolo; Sellia; Sellia Marina; Sersale; Settingiano; Simeri Crichi; Soveria Simeri; Tiriolo; Zagarise.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Albi; Carlopoli; Cicala; Decollatura; Fossato Serralta; Gimigliano; Magisano; Motta Santa Lucia; Pentone; Sorbo San Basile; Soveria Mannelli; Serrastretta; Taverna.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Conflenti; Falerna; Feroleto Antico; Gizzeria; Lamezia Terme; Martirano; Martirano Lombardo; Nocera Terinese; Pianopoli; Platania; San Mango D'Aquino.	**2010**

PROVINCIA DI COMO		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Argegno; Blessagno; Blevio; Brienno; Brunate; Campione d'Italia; Carate Urio; Casasco d'Intelvi; Castiglione d'Intelvi; Cerano d'Intelvi; Cernobbio; Colonno; Como; Dizzasco; Faggeto Lario; Laglio; Laino; Lanzo d'Intelvi; Lenno; Lipomo; Maslianico; Mezzegra; Moltrasio; Montorfano; Ossuccio; Pellio Intelvi; Pigra; Ponna; Pognana Lario; Ramponio Verna; San Fedele Intelvi; Sala Comacina; Schignano; Tavernerio; Torno.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Albiolo; Appiano Gentile; Beregazzo con Figliaro; Binago; Bizzarone; Bulgarograsso; Cagno; Carbonate; Castelnuovo Bozzente; Cavallasca; Cirimido; Drezzo; Faloppio; Fenegrò; Gironico; Guanzate; Limido Comasco; Locate Varesino; Lurago Marinone; Lurate Caccivio; Montano Lucino; Mozzate; Olgiate Comasco; Oltrona di San Mamette; Pare'; Rodero; Ronago; San Fermo della Battaglia; Solbiate; Turate; Uggiate Trevano; Valmorea; Veniano; Villa Guardia.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Alzate Brianza; Arosio; Bregnano; Brenna; Cabiate; Cadorago; Cantù; Capiago Intimiano; Carimate; Carugo; Casnate con Bernate; Cassina Rizzardi; Cermenate; Cucciago; Figino Serenza; Fino Mornasco; Grandate; Inverigo; Lomazzo; Luisago; Mariano Comense; Novedrate; Rovellasca; Rovello Porro; Senna Comasco; Vertemate con Minoprio.	**2008**

PROVINCIA DI COMO		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Albavilla; Albese con Cassano; Alserio; Anzano del Parco; Asso; Barni; Bellagio; Caglio; Canzo; Caslino d'Erba; Castelmarte; Civenna; Erba; Eupilio; Lambrugo; Lasnigo; Lezzeno; Longone al Segrino; Lurago d'Erba; Magreglio; Merone; Monguzzo; Nesso; Orsenigo; Ponte Lambro; Proserpio; Pusiano; Rezzago; Sormano; Valbrona; Veleso; Zelbio.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Bene Lario; Carlazzo; Cavargna; Claino con Osteno; Consiglio di Rumo; Corrido; Cremia; Cusino; Domaso; Dongo; Dosso del Liro; Garzeno; Gera Lario; Germasino; Grandola ed Uniti; Gravedona; Griante; Livo; Menaggio; Montemezzo; Musso; Peglio; Pianello del Lario; Plesio; Porlezza; San Bartolomeo Val Cavargna; San Nazzaro Val Cavargna; San Siro; Sorico; Stazzona; Tremezzo; Trezzone; Val Rezzo; Valsolda; Vercana.	**2010**

PROVINCIA DI CROTONE		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Crotone; Cutro; Isola di Capo Rizzuto.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Cirò; Cirò Marina; Crucoli; Melissa; Strongoli.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Caccuri; Carfizzi; Castelsilano; Cerenzia; Pallagorio; Savelli; Umbriatico; Verzino.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Cotronei; Mesoraca; Petilia Policastro; Roccabernarda.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Belvedere di Spinello; Casabona; Rocca di Neto; San Nicola dell'Alto; San Mauro Marchesato; Santa Severina; Scandale.	**2010**

PROVINCIA DI FIRENZE		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Dicomano; Figline Valdarno; Incisa in Valdarno; Londa; Pelago; Pontassieve; Reggello; Rignano sull'Arno; Rufina; San Godenzo.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Barberino di Mugello; Calenzano; Campi Bisenzio; Lastra a Signa; Sesto Fiorentino; Signa.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Borgo San Lorenzo; Firenzuola; Marradi; Palazzuolo sul Senio; San Piero a Sieve; Scarperia; Vaglia; Vicchio.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Bagno a Ripoli; Barberino Val D'Elsa; Fiesole; Firenze; Greve in Chianti; Impruneta; Montespertoli; San Casciano in Val di Pesa; Scandicci; Tavarnelle Val di Pesa.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Capraia e Limite; Castelfiorentino; Cerreto Guidi; Certaldo; Empoli; Fucecchio; Gambassi Terme; Montaione; Montelupo Fiorentino; Vinci.	**2010**

PROVINCIA DI FORLI' - CESENA		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Bertinoro; Castrocaro Terme e Terra del Sole; Forlì; Forlimpopoli; Meldola.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Cesena; Gambettola; Longiano; Montiano.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Civitella di Romagna; Dovadola; Galeata; Modigliana; Portico e San Benedetto; Predappio; Premilcuore; Santa Sofia; Rocca San Casciano; Tredozio.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Bagno di Romagna; Borghi; Mercato Saraceno; Roncofreddo; Sarsina; Sogliano al Rubicone; Verghereto.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Cesenatico; Gatteo; San Mauro Pascoli; Savignano sul Rubicone.	**2010**

PROVINCIA DI LECCO		
GRUPPO	ELENCO COMUNI	1° ANNO DI VERIFICAZIONE
COMUNI DEL I GRUPPO	Ballabio; Calolziocorte; Carenno; Erve; Galbiate; Garlate; Lecco; Malgrate; Monte Marenzo; Pescate; Torre de' Busi; Valmadrera; Vercurago.	2006
COMUNI DEL II GRUPPO	Annone di Brianza; Barzago; Barzanò; Bosisio Parini; Bulciago; Casatenovo; Cassago Brianza; Castello di Brianza; Cesana Brianza; Civate; Costa Masnaga; Cremella; Dolzago; Ello; Garbagnate Monastero; Lomagna; Missaglia; Molteno; Monticello Brianza; Nibionno; Oggiono; Rogeno; Sirone; Sirtori; Suello; Viganò.	2007
COMUNI DEL III GRUPPO	Airuno; Brivio; Calco; Cernusco Lombardone; Colle Brianza; Imbersago; Merate; Montevecchia; Olgiate Molgora; Olginate; Osnago; Paderno d'Adda; Perego; Robbiate; Rovagnate; Santa Maria Hoe'; Valgreghentino; Verderio Inferiore; Verderio Superiore.	2008
COMUNI DEL IV GRUPPO	Abbadia Lariana; Barzio; Cassina Valsassina; Cortenova; Cremeno; Esino Lario; Introbio; Lierna; Mandello del Lario; Moggio; Morterone; Oliveto Lario; Pasturo; Primaluna; Varenna.	2009
COMUNI DEL V GRUPPO	Bellano; Casargo; Colico; Crandola Valsassina; Dervio; Dorio; Introzzo; Margno; Pagnona; Parlasco; Perledo; Premana; Sueglio; Taceno; Tremenico; Vendrogno; Vestreno.	2010

PROVINCIA DI LODI		
GRUPPO	ELENCO COMUNI	1° ANNO DI VERIFICAZIONE
COMUNI DEL I GRUPPO	Boffalora d'Adda; Casalmaiocco; Cervignano d'Adda; Comazzo; Crespiatica; Galgagnano; Merlino; Montanaso Lombardo; Mulazzano; Sordio; Tavazzano con Villavesco; Zelo Buon Persico.	2006
COMUNI DEL II GRUPPO	Abbadia Cerreto; Casaletto Lodigiano; Cavenago d'Adda; Cornegliano Laudense; Corte Palasio; Lodi; Lodi Vecchio; Mairago; Salerano sul Lambro; San Martino in Strada.	2007
COMUNI DEL III GRUPPO	Bertonico; Brembio; Camairago; Casalpusterlengo; Castiglione d'Adda; Livraga; Orio Litta; Ospedaletto Lodigiano; Secugnago; Terranova dei Passerini; Turano Lodigiano.	2008
COMUNI DEL IV GRUPPO	Caselle Landi; Castelnuovo Bocca d'Adda; Cavacurta; Codogno; Corno Giovine; Cornovecchio; Fombio; Guardamiglio; Maccastorna; Maleo; Meleti; San Fiorano; San Rocco al Porto; Santo Stefano Lodigiano; Senna Lodigiana; Somaglia.	2009
COMUNI DEL V GRUPPO	Borghetto Lodigiano; Borgo San Giovanni; Caselle Lurani; Castiraga Vidardo; Graffignana; Marudo; Massalengo; Ossago Lodigiano; Pieve Fissiraga; Sant'Angelo Lodigiano; Valera Fratta; Villanova del Sillaro.	2010

PROVINCIA DI MILANO		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Agrate Brianza; Aicurzio; Albiate; Arcore; Barlassina; Bellusco; Bernareggio; Besana di Brianza; Biassono; Bovisio Masciago; Brago di Molgora; Briosco; Brugherio; Camparada; Carate Brianza; Carnate; Cavenago di Brianza; Ceriano Laghetto; Cesano Maderno; Cogliate; Concorezzo; Correzzana; Desio; Giussano; Lazzate; Lentate sul Seveso; Lesmo; Limbiate; Lissone; Macherio; Meda; Mezzago; Misinto; Monza; Muggiò; Nova Milanese; Ornago; Renate; Ronco Briantino; Seregno; Seveso; Sovico; Sulbiate; Triuggio; Usmate Velate; Varedo; Vedano al Lambro; Veduggio con Colzano; Verano Brianza; Villasanta; Vimercate.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Arconate; Basiano; Bellinzago Lombardo; Bernate Ticino; Boffalora sopra Ticino; Buscate; Busnago; Bussero; Busto Garolfo; Cambiago; Canegrate; Caponago; Carugate; Casorezzo; Cassano d'Adda; Cassina de' Pecchi; Castano Primo; Cerro Maggiore; Cornate d'Adda; Cuggiono; Dairago; Gessate; Gorgonzola; Grezzago; Inveruno; Inzago; Legnano; Liscate; Magenta; Magnago; Marcallo con Casone; Masate; Melzo; Mesero; Nosate; Ossona; Parabiago; Pessano con Bornago; Pioltello; Pozzo d'Adda; Pozzuolo Martesana; Rescaldina; Robecchetto con Induno; Rodano; Roncello; San Giorgio su Legnano; San Vittore Olona; Santo Stefano Ticino; Sedriano; Segrate; Settala; Trezzano Rosa; Trezzo sull'Adda; Truccazzano; Turbigo; Vanzaghello; Vaprio d'Adda; Vignate; Villa Cortese; Vittuone.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Abbiategrasso; Albairate; Assago; Bareggio; Basiglio; Besate; Binasco; Bubbiano; Buccinasco; Calvignasco; Casarile; Cassinetta di Lugagnano; Cesano Boscone; Cisliano; Corbetta; Corsico; Cusago; Gaggiano; Gudo Visconti; Lacchiarella; Locate di Triulzi; Morimondo; Motta Visconti; Noviglio; Opera; Ozzero; Pantigliate; Peschiera Borromeo; Pieve Emanuele; Robecco sul Naviglio; Rosate; Rozzano; San Donato Milanese; San Giuliano Milanese; Trezzano sul Naviglio; Vermezzo; Vernate; Zelo Surrigone; Zibido San Giacomo.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Arese; Arluno; Bollate; Bresso; Cernusco sul Naviglio; Cesate; Cinisello Balsamo; Cologno Monzese; Cormano; Cornaredo; Cusano Milanino; Garbagnate Milanese; Lainate; Nerviano; Novate Milanese; Paderno Dugnano; Pero; Pogliano Milanese; Pregnana Milanese; Rho; Senago; Sesto San Giovanni; Settimo Milanese; Solaro; Vanzago; Vimodrone.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Carpiano; Cerro al Lambro; Colturano; Dresano; Mediglia; Melegnano; Milano; Paullo; San Colombano al Lambro; San Zenone al Lambro; Tribiano; Vizzolo Predabissi.	**2010**

PROVINCIA DI NOVARA		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Biandrate; Briona; Carpignano Sesia; Casalbeltrame; Casaleggio Novara; Casalvolone; Castellazzo Novarese; Fara Novarese; Ghemme; Landiona; Mandello Vitta; Recetto; San Nazzaro Sesia; San Pietro Mosezzo; Sillavengo; Sizzano; Vicolungo.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Borgolavezzaro; Casalino; Cerano; Galliate; Garbagna Novarese; Granozzo con Monticello; Nibbiola; Romentino; Sozzago; Terdobbiate; Tornaco; Trecate; Vespolate; Vinzaglio.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Ameno; Armeno; Boca; Bolzano Novarese; Borgomanero; Briga Novarese; Cavaglietto; Cavaglio d'Agogna; Cavallirio; Cressa; Cureggio; Fontaneto d'Agogna; Gargallo; Gozzano; Grignasco; Maggiora; Miasino; Orta San Giulio; Pella; Pettenasco; Pogno; Prato Sesia; Romagnano Sesia; San Maurizio d'Opaglio; Soriso; Suno.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Barengo; Bellinzago Novarese; Caltignaga; Cameri; Momo; Novara; Oleggio; Vaprio d'Agogna.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Agrate Conturbia; Arona; Bogogno; Borgo Ticino; Castelletto Ticino; Colazza; Comignago; Divignano; Dormelletto; Gattico; Invorio; Lesa; Marano Ticino; Massino Visconti; Meina; Mezzomerico; Nebbiuno; Oleggio Castello; Paruzzaro; Pisano; Pombia; Varallo Pombia; Veruno.	**2010**

PROVINCIA DI PRATO		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
FOGLI DEL COMUNE I GRUPPO	Prato dal foglio 1 al foglio 54.	**2006**
FOGLI DEL COMUNE II GRUPPO	Prato dal foglio 55 al foglio 107.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Montemurlo; Vaiano.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Cantagallo; Vernio.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Carmignano; Poggio a Caiano.	**2010**

PROVINCIA DI RIMINI		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Rimini (Fogli: 25, 26, dal 28 al 65, 67, 68, 192, 193); Bellaria Igea Marina; Poggio Berni; Santarcangelo di Romagna; Torriana.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Rimini (Fogli: 66, dal 69 al 126, dal 129 al 149, dal 153 al 169, dal 176 al 185); Verucchio.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Coriano; Gemmano; Monte Colombo; Montescudo.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Mondaino; Montefiore Conca; Montegridolfo; Saludecio; San Clemente.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Cattolica; Misano Adriatico; Morciano di Romagna; Riccione; San Giovanni in Marignano.	**2010**

PROVINCIA DI VERBANO – CUSIO – OSSOLA		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Arizzano; Aurano; Baveno; Bee; Belgirate; Cambiasca; Cannero Riviera; Caprezzo; Cossogno; Ghiffa; Intragna; Miazzina; Oggebbio; Premeno; San Bernardino Verbano; Stresa; Trarego-Viggiona; Verbania; Vignone.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Baceno; Bognanco; Crevoladossola; Crodo; Domodossola; Formazza; Masera; Montecrestese; Premia; Trasquera; Varzo.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Arola; Brovello-Carpugnino; Casale Corte Cerro; Cesara; Germagno; Gignese; Gravellona Toce; Loreglia; Madonna del Sasso; Massiola; Mergozzo; Nonio; Omegna; Ornavasso; Quarna Sopra; Quarna Sotto; Valstrona.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Antrona Schieranco; Anzola d'Ossola; Bannio Anzino; Beura-Cardezza; Calasca-Castiglione; Ceppo Morelli; Macugnaga; Montescheno; Pallanzeno; Piedimulera; Pieve Vergonte; Premosello-Chiovenda; Seppiana; Vanzone con San Carlo; Viganella; Villadossola; Vogogna.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Cannobio; Cavaglio-Spoccia; Craveggia; Cursolo-Orasso; Druogno; Falmenta; Gurro; Malesco; Re; Santa Maria Maggiore; Toceno; Trontano; Villette.	**2010**

PROVINCIA DI VERCELLI		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Asigliano Vercellese; Borgo Vercelli; Caresana; Caresanablot; Costanzana; Crova; Desana; Lignana; Motta de' Conti; Pertengo; Pezzana; Prarolo; Rive; Ronsecco; Salasco; Sali Vercellese; Stroppiana; Tronzano Vercellese; Vercelli; Villata.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Alice Castello; Bianzè; Borgo d'Ale; Cigliano; Crescentino; Fontanetto Po; Lamporo; Livorno Ferraris; Moncrivello; Palazzolo Vercellese; Saluggia; Tricerro; Trino Vercellese.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Albano Vercellese; Arborio; Balocco; Buronzo; Carisio; Casanova Elvo; Collobiano; Formigliana; Gattinara; Ghislarengo; Greggio; Lenta; Olcenengo; Oldenico; Quinto Vercellese; Rovasenda; San Germano Vercellese; San Giacomo Vercellese; Santhià; Villarboit.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Balmuccia; Borgosesia; Breia; Cellio; Civiasco; Guardabosone; Lozzolo; Pila; Piode; Postua; Quarona; Rassa; Roasio; Sabbia; Scopa; Scopello; Serravalle Sesia; Valduggia; Varallo; Vocca.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Alagna Valsesia; Boccioleto; Campertogno; Carcoforo; Cervatto; Cravagliana; Fobello; Mollia; Rima San Giuseppe; Rimasco; Rimella; Riva Valdobbia; Rossa.	**2010**

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA		
GRUPPO	**ELENCO COMUNI**	**1° ANNO DI VERIFICAZIONE**
COMUNI DEL I GRUPPO	Filandari; Francica; Ionadi; Limbadi; Mileto; Rombiolo; San Calogero; San Costantino Calabro; San Gregorio d'Ippona; Sant'Onofrio; Stefanaconi; Vibo Valentia.	**2006**
COMUNI DEL II GRUPPO	Acquaro; Arena; Dasà; Dinami; Fabrizia; Mongiana; Nardodipace; Serra San Bruno.	**2007**
COMUNI DEL III GRUPPO	Brognaturo; Gerocarne; Pizzoni; San Nicola da Crissa; Simbario; Sorianello; Soriano Calabro; Spadola; Vallelonga; Vazzano.	**2008**
COMUNI DEL IV GRUPPO	Capistrano; Filadelfia; Filogaso; Francavilla Angitola; Maierato; Monterosso Calabro; Pizzo; Polia.	**2009**
COMUNI DEL V GRUPPO	Briatico; Cessaniti; Drapia; Joppolo; Nicotera; Parghelia; Ricadi; Spilinga; Tropea; Zaccanopoli; Zambrone; Zungri.	**2010**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2005

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

05A10364

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot.n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 30 settembre 2005 prot. n. 6124/05 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari, sede di via Roma n. 53;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dall'intervento urgente di disinfestazione e derattizzazione effettuato nei locali dell'Ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Sassari, via Roma n. 53, e accertato come segue: dalle ore 12,30 alle ore 14 del giorno 7 ottobre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 19 ottobre 2005

Il direttore regionale: GARGIULO

05A10340

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno, variante di Galliate. (Deliberazione n. 21/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1 — nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», tra i sistemi ferroviari — la infrastruttura denominate «accessibilità ferroviaria Malpensa» con un costo di 1.133,106 Meuro e che include, all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Piemonte, tra i corridoi ferroviari, l'«accesso Malpensa-Novara» e nella parte concernente la regione Lombardia, tra i corridoi ferroviari, sotto la voce «accessibilità Malpensa», l'«itinerario Nord merci (Saronno, Seregno, Novara)»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal successivo decreto dell'8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota del 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota del 17 dicembre 2004, n. 701, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul «potenziamento linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate», proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Vista la nota del 17 marzo 2005, n. 152, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso tra l'altro documentazione integrativa alla relazione istruttoria precedentemente inviata;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra i corridoi ferroviari con la denominazione «accesso Novara - aeroporto di Malpensa»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che questo Comitato, con delibere 29 settembre 2004, n. 41, e 20 dicembre 2004, n. 82, ha approvato i progetti preliminari — rispettivamente — della «riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno» e del «nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stablo: tratta Arcisate-confine di State», entrambi inclusi nella citata infrastruttura strategica «Accessibilità ferroviaria Malpensa», e che sono stati complessivamente già assegnati, a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, alla suddetta infrastruttura 48,529 Meuro, a fronte di una previsione di spesa, a valere su dette risorse, di 741,115 Meuro;

Considerato che alcune delle prescrizioni proposte necessitano di specifica progettazione e possono quindi, nell'attuale fase, essere approvate solo quali indicazioni programmatorie;

Considerato che, nella riunione preparatoria all'odierna seduta, il vice-Ministro alle infrastrutture e ai trasporti ha fornito sull'intervento in questione aggiornamenti, in particolare rappresentando l'urgenza di realizzare parte del raccordo di cui al punto 1.4 del dispositivo, compresa nell'area interclusa tra i due rami dell'interconnessione AC Novara Ovest, prima della messa in esercizio della linea;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la linea Novara-Seregno è inclusa nella rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) prevista nel Piano generale dei trasporti e della logistica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 e che la realizzazione della variante di Galliate costituisce un tassello essenziale alla definizione dell'assetto del nodo ferroviario di Novara di cui al protocollo di intesa tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Piemonte, regione Lombardia, provincia di Novara, comune di Novara, comune di Galliate, Rete ferroviaria italiana (RFI), TAV S.p.a., FNME, Autostrada Torino-Milano S.p.a.; protocollo la cui bozza è citata nella relazione istruttoria e in effetti — come precisato dal vice-Ministro alle infrastrutture e ai trasporti nella citata riunione preparatoria all'odierna seduta — già sottoscritto il 28 luglio 2004;

che la realizzazione dell'intervento oggetto di approvazione risponde a più obiettivi:

potenziamento della linea Novara-Vanzaghello per la funzione di collegamento tra Torino e Novara e l'aeroporto di Malpensa, con conseguente miglioramento dell'accessibilità, anche a livello internazionale, per l'intera regione;

adeguamento della linea alle caratteristiche e agli standard previsti per la Gronda nord merci (Novara-Saronno-Seregno-Carnate-Bergamo), che è del pari inserita nello SNIT ed avrà funzione complementare rispetto agli altri itinerari previsti da RFI per alleggerire il traffico sul nodo di Milano;

miglioramento dei servizi all'utenza con riferimento, in particolare, ai pendolari per motivi di lavoro o di studio, anche a seguito del concomitante miglioramento dell'interscambio con la rete RFI in corso di realizzazione alla stazione di Novara centro;

avvio, con la realizzazione della nuova stazione di Galliate alle porte di Novara, in prossimità del casello autostradale di Novara est dell'autostrada A4, del progetto di «piattaforma intermodale» di interscambio con la suddetta autostrada Torino-Milano, nonché con la linea alta velocità/alta capacità e conseguentemente con i centri di Milano e Torino qualora si concretizzi l'ipotesi di fermata su detta linea immediatamente a sud dell'autostrada stessa, in corrispondenza dell'interconnessione di Novara est;

eliminazione delle interferenze con la viabilità cittadina di Galliate con soluzione di tutte le problematiche relative agli impatti ambientali in ambito urbano;

che l'opera oggetto di approvazione è inclusa nell'elenco delle infrastrutture strategiche connesse alle olimpiadi Torino 2006 come potenziamento della linea Novara-Seregno per il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Malpensa;

che, in base al protocollo di intesa siglato da regione Lombardia regione Piemonte e approvato con delibera della regione Lombardia 13 dicembre 2002, n. 11580, riguardante tra l'altro l'affidamento alla regione Lombardia dei beni trasferiti alla regione Piemonte relativi alla tratta ferroviaria Novara-Turbigo, viene attribuito pieno potere concessorio alla regione Lombardia su tutti i beni funzionali all'attività di trasporto della suddetta linea;

che Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. (FNME) è concessionaria della linea ferroviaria suddetta e che la relativa concessione è stata prorogata, con decreto dirigenziale 6 giugno 2000 dell'allora Ministero dei trasporti a della navigazione, all'anno 2016 per la parte infrastrutturale, ai sensi dell'accordo di programma stipulato con la regione Lombardia in adempimento alle prescrizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

che, ai sensi del regolamento della regione Lombardia, 26 novembre 2002, n. 11, la FNME — in qualità di concessionario — svolge le attività di progettazione, stazione appaltante, direzione lavori e collaudo degli interventi infrastrutturali;

che la tratta ferroviaria «variante di Galliate», interessata dall'intervento, è compresa tra le progressive km 3+138 e km 10+628 della suddetta linea Novara-Seregno e si sviluppa esclusivamente in territorio piemontese;

che la linea suddetta è attualmente ad unico binario elettrificato;

che il progetto oggetto di approvazione, che interessa un tratto di 8,198 km compreso tra la stazione di Novara e il confine regionale, consiste:

nel raddoppio della linea esistente dal km 0+000 (corrispondente alla progressiva 3+138,68 esistente) al km 0+500, con previsione dell'inserimento, mediante bivio a raso, dei due binari della interconnesssione alta velocità/alta capacità - Malpensa;

nella costruzione della nuova sede per doppio binario dal km 0+500 al km 6+747 (corrispondente all'attuale progressiva 9+178), con posa dei due binari fino al km 2+054 e prosecuzione successiva con semplice binario (variante esterna di Galliate);

nella realizzazione della nuova stazione di Galliate alla progressiva 1+795;

in interventi di manutenzione ordinaria del binario esistente dal km 6+747 al km 7+922;

nella deviazione del tracciato dal km 7+922 al km 8+198 (corrispondente all'attuale progressiva 10+628) con semplice binario, per la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Langosco, in affiancamento al ponte esistente;

nella eliminazione dei passaggi a livello esistenti e delle interferenze nelle tratte in variante;

nell'ammodernamento impiantistico della rete;

che il progetto è compatibile con un secondo lotto di interventi, non oggetto del progetto in approvazione, che completeranno il raddoppio della linea attraverso la posa del secondo binario nelle tratte già predisposte e la realizzazione della sede e la posa del doppio binario nel tratto compreso tra il km 6+747 e il km 7+922;

che l'opera è soggetta a VIA regionale, e, in quanto interferente con il sito di interesse comunitario (S.I.C.) «Valle del Ticino» individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE, è assoggettata anche alla valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, e successive modificazioni e integrazioni;

che il progetto preliminare è stato trasmesso il 10 giugno 2003 dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che il suddetto progetto preliminare è stato altresì trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione Piemonte ed alla regione Lombardia, agli altri enti interessati e ai soggetti interferiti;

che in data 15 giugno 2003 è stata data notizia dell'avvio della procedura di VIA sulla stampa e che in data 23 luglio 2003 è stata pubblicata una integrazione del precedente avviso relativo alla richiesta di pronuncia sulla valutazione di incidenza;

che la regione Piemonte, con delibera 29 settembre 2003, n. 75-10582, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in esame sia ai fini dell'intesa sulla localizzazione sia — ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 — per i profili di compatibilità ambientale e sulla valutazione di incidenza di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni e integrazioni, chiedendo — tra l'altro — che venga avviato lo studio del raddoppio sulla tratta dal km 6+747 al km 7+922;

che parere favorevole ha espresso anche il Ministero per i beni e le attività culturali in ordine allo studio di impatto ambientale in data 3 dicembre 2003 a condizione che vengano recepite le prescrizioni formulate dalle competenti soprintendenze;

che hanno formulato le proprie osservazioni gli enti gestori di interferenze;

che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 6 febbraio 2004, n. 692/2004/S.P., aveva trasmesso agli enti interessati, con pronunciamento favorevole circa la approvabilità della stessa, la citata bozza di protocollo di intesa sull'assetto ferroviario del nodo di Novara, bozza di protocollo che include, tra gli altri interventi la «realizzazione del raccordo diretto tra l'asse alta velocità/alta capacità Torino-Milano, attraverso la interconnessione di Novara ovest, e la linea FNME Novara-Saronno, da utilizzare per relazioni dirette Torino-Malpensa», menzionato in premessa;

che la bozza di protocollo prevede che detto raccordo venga progettato dalla TAV S.p.a. e realizzato da FNME, anche per il tramite della stessa TAV e di RFI, con un costo da imputare a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche;

che il suddetto intervento viene recepito quale prescrizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e come tale considerato parte integrante del progetto oggetto di approvazione con la presente delibera;

che la suddetta prescrizione comporta un costo aggiuntivo stimato in 38 Meuro, necessari per la realizzazione di due binari di raccordo comprensivi dei relativi impianti;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in apposito allegato alla citata relazione, riporta le prescrizioni avanzate nel corso dell'istruttoria e ne propone il recepimento in sede di approvazione del progetto preliminare, precisando se le medesime comportano o meno un onere aggiuntivo e, nell'affermativa, quantificando l'onere stesso;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a.;

che la modalità prevista di affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

che i tempi di realizzazione sono stimati in circa 2 anni dall'approvazione del progetto esecutivo;

che il CUP del progetto è E 11 J 04 00000 000 1;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo originario del progetto, desumibile dal quadro economico, è pari a 46.677.246,80 euro, di cui 32.003.000 per lavori (inclusi

prestazioni ed oneri di attivazione, per 250.000 euro di competenza di FNME) e 14.674.246,80 per somme a disposizione;

che il costo della «fase funzionale», corrispondente ai lavori sopra descritti ad eccezione dell'attrezzaggio ferroviario completo dalla nuova stazione al reinnesto sulla linea esistente, è pari a 34.815.706,80 euro di cui 23.523.000 per lavori e 11.292.706,80 per somme a disposizione;

che il recepimento delle prescrizioni ritenute accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comporta costi aggiuntivi quantificati in 40.268.000 euro, di cui 38.000.000 euro relativi ai citati «lavori di collegamento diretto Torino-Malpensa» (inclusivi di 500.000 euro per acquisizione delle aree e immobili); 255.000 euro per lo studio dell'intero tratto della tangenziale Ovest di Galliate e per l'adeguamento del progetto TAV concernente la tangenziale ovest di Galliate (del pari previsto nel citato protocollo di intesa) e per i relativi lavori; 1.215.000 euro (ai netto della riduzione conseguente al previsto abbassamento di quota del ponte sul canale Cavour) per il recepimento delle altre prescrizioni formulate dagli enti competenti e 798.000 euro per progettazione TAV;

che a seguito di tali modifiche, della conseguente applicazione delle voci accessorie (tra cui spese generali e relativa IVA) anche alle «prescrizioni» e della revisione in diminuzione di alcune aliquote (imprevisti, spese tecniche) il costo complessivo viene quantificato in 87.419.107,98 euro;

che dal prospetto particolareggiato in atti risulta che il suddetto importo è così scomponibile:

potenziamento linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate: 43.118.553,68 euro, determinato al netto della quota di costo relativa alla tangenziale ovest di Galliate;

tangenziale ovest di Galliate: 1.936.629,30 euro;

collegamento diretto Torino-Malpensa: 42.363.925,00 euro;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come esposto in premessa, propone — nella presente fase — l'approvazione del progetto limitatamente agli aspetti tecnici e amministrativi;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato — con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specificate al punto 1.3 — anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 43.118.553,68 euro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento e corrisponde alla somma del costo dell'intervento. Tale importo è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale e degli oneri conseguenti all'accoglimento delle altre prescrizioni di cui al punto 1.3.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto in questione, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4 I lavori di realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.1 dovranno essere coordinati con la realizzazione dei lavori sull'intera tratta AV/AC Torino-Milano localizzati nel territorio della provincia di Novara ed in particolare con quelli del raccordo diretto tra detta tratta, attraverso l'interconnessione di Novara ovest, e la linea FNME Novara-Saronno, da utilizzare per le relazioni dirette Torino-Malpensa.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relazionerà a questo Comitato sull'attuazione del protocollo d'intesa relativo all'assetto ferroviario del nodo di Novara, al sensi del quale il progetto concernente il citato raccordo diretto verrà elaborato, come precisato nella «presa d'atto», da TAV S.p.a. per quel che concerne le opere ferroviarie e sarà approvato secondo la procedura prevista per le varianti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. Provvederà poi, non appena possibile a comunicare gli estremi dell'intervenuta approvazione del progetto stesso. Il progetto definitivo del raccordo in questione verrà sottoposto, non appena possibile, a questo Comitato ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002. Il costo relativo è stimato in 42.363.925,00 euro per lavori e per progettazione ed è pari al costo indicato nel foglio «prescrizioni» allegato alla relazione istruttoria, maggiorato dalle voci accessorie, come risultante dal citato prospetto particolareggiato.

1.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti curerà che venga avviata anche la progettazione della tangenziale ovest di Galliate, che — secondo le indicazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — deve essere ristudiata nell'intero tratto, anche attraverso un accordo con TAV, in modo da creare un corridoio unico nel quale corrano il più possibile affiancate strada e ferrovia onde ridurre l'impatto ambientale delle due opere.

La relativa procedura dovrà avere un iter tale da consentire di sottoporre il progetto definitivo a questo Comitato contestualmente al progetto definitivo dell'intervento di cui al punto 1.1. Il costo è stimato in 1.936.629,30 euro, pari alla somma del costo riportato per il completamento della tangenziale stessa nell'originario quadro finanziario dell'opera all'esame — maggiorato dalle voci accessorie — e delle spese per lo studio dell'intera tratta e per l'adeguamento del relativo progetto, menzionate nella «presa d'atto».

2. *Copertura finanziaria.*

Le modalità di copertura del costo degli interventi di cui ai punti 1.1, 1.4 e 1.5 verranno definite in sede di approvazione — da parte di questo Comitato — dei relativi progetti definitivi, tenendo conto delle risultanze del piano economico-finanziario redatto ai sensi dell'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e delle disponibilità esistenti: più specificatamente il soggetto aggiudicatore predisporrà il piano economico-finanziario sintetico per la tangenziale ovest di Galliate e analogo piano unitario o piani distinti per gli interventi di cui ai punti 1.1 e 1.4 a seconda che anche l'intervento per ultimo citato resti affidato in gestione alla FNME. Resta fermo che i quadri economici dei progetti definitivi in questione dovranno essere redatti in modo articolato — in particolare dettagliando specificatamente le varie voci incluse nelle «somme a disposizione», le percentuali applicate e i relativi importi — e che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, per tutti gli interventi riconducibili alla voce «accessibilità ferroviaria Malpensa», non potrà superare — salva compensazione con altra opera — quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate», approvato con la presente delibera.

3.2 Il predetto Ministero provvederà ad accertare che il progetto definitivo dell'intervento di cui al punto 1.1 recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede.

Il soggetto aggiudicatore provvederà a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone al riguardo assicurazioni al menzionato Ministero.

3.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

3.5 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 238

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. *Tracciato ferroviario.*

Per l'ottimizzazione del progetto dovranno essere recepite le condizioni e le prescrizioni di seguito riportate:

a) verso Novara, in prossimità del nodo di interscambio, dovrà studiarsi la possibilità di mantenere la nuova linea ferroviaria il più possibile vicino all'asse autostradale in modo da ridurre al minimo la compromissione del territorio circostante, concentrando all'interno del corridoio fra le due infrastrutture tutte le attrezzature connesse (strade di accesso, parcheggi, fabbricato della stazione);

b) dovrà essere studiata, nel progetto definitivo, la possibilità di realizzare una fermata baricentrica ai centri abitati di Galliate e Cameri in modo da mantenere l'opportunità di utilizzo del sistema ferroviario di tipo metropolitano negli spostamenti con Novara e l'hinterland milanese;

c) dovrà essere fornita particolareggiata documentazione circa il drenaggio della piattaforma ferroviaria e circa i possibili recapiti puntuali delle acque meteoriche anche in riferimento agli eventuali scarichi già esistenti;

d) onde diminuire l'impatto visivo, il ponte ed il rilevato ferroviario di scavalco del canale Cavour dovranno essere abbassati di circa un metro rispetto alle quote del progetto preliminare unitamente all'abbassamento di circa cinquanta centimetri del piano viario delle strade alzaie delle quali, per altro, dovrà essere mantenuta la continuità; tali modifiche dovranno essere concordate con l'Associazione Irrigazione Est Sesia.

2. *Viabilità (principale, locale e percorsi ciclabili).*

a) Dovrà essere eliminata la previsione di infrastrutturazione ed ampliamento della via Viarizzo che invece dovrà essere mantenuta

come strada agricola a basso impatto di traffico, salvaguardando l'ampia porzione di aree irrigue comprese tra nuovo e vecchio tracciato ferroviario e prevedendo in alternativa per l'accesso al nodo di interscambio l'asse della strada vicinale Tavolera (a partire dalla rotatoria tangenziale/via Q. Sella) collocata nel corridoio autostrada-ferrovia e da attrezzare e qualificare con alberate e percorsi ciclabili;

b) dovrà essere verificata la compatibilità rispetto alle norme in materia di ciclabilità e piste ciclabili, dei profili altimetrici dei sovrappassi e sottopassi previsti.

3. *Cantieri.*

Si dovrà tener conto dei seguenti elementi:

a) limitare la diffusione di polveri per cui si richiede l'adozione delle seguenti misure di mitigazione e di monitoraggio:

obbligo di bagnatura periodica della viabilità esterna interessata e delle aree interne per limitare il sollevamento di polvere dalle piste di cantiere;

lavaggio delle ruote degli automezzi all'uscita del cantiere;

utilizzo di teli protettivi a chiusura del cassone degli autocarri in transito;

predisposizione di monitoraggi delle polveri nei campioni d'aria prelevati periodicamente nei pressi dei recettori maggiormente esposti nei confronti dei cantieri fissi e di linea e lungo la viabilità di accesso;

b) lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere dovranno essere effettuati garantendo tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l'ambiente, inoltre, si dovrà garantire l'idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo le normative vigenti;

c) per le acque di scarico provenienti dai cantieri fissi (acque reflue civili, acque di dilavamento dei piazzali, acque di lavaggio ruote degli automezzi, acque di lavaggio delle betoniere, etc.), laddove vadano ad immettersi in corsi d'acqua superficiali, dovranno essere previsti gli opportuni trattamenti;

d) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento del materiale di risulta derivante dalle opere di realizzazione della nuova linea ferroviaria e di smantellamento della parte di linea dismessa, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;

e) dovranno essere presentati gli elaborati relativi al ripristino delle aree di cantiere, al recupero della vecchia tratta ed all'inserimento paesaggistico del nuovo tracciato.

4. *Piano di reperimento materiali e smaltimento rifiuti.*

a) Dovrà essere predisposto uno specifico piano di reperimento dei materiali occorrenti ai sensi della L.R. 30/1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999. In particolare il piano dovrà considerare l'ottimizzazione dei materiali prevedendo prioritariamente l'utilizzo di quanto prodotto nel cantiere stesso e l'impiego di materiali alternativi, come individuati dalla L.R. 30/1999, in funzione dei quantitativi occorrenti suddivisi secondo le caratteristiche richieste dal capitolato;

b) si dovrà tener presente quanto indicato nel Piano di Gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436 - 11546 ed in particolare nella Sezione 4 relativa ai rifiuti speciali inerti. Tutte le attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono avvenire nel puntuale rispetto della normativa vigente, statale e regionale, facenti capo, rispettivamente, al decreto legislativo n. 22/1997 ed alla L.R. n. 24/2002;

c) il terreno vegetale risultante dalle operazioni di scotico dovrà essere accantonato con tutte le precauzioni per il mantenimento inalterato della qualità; i cumuli dovranno essere opportunamente inerbiti, in modo da evitare fenomeni erosivi e di dilavamento.

5. *Piano di ricomposizione fondiaria.*

Poiché l'intervento in progetto interferisce pesantemente sull'utilizzo dei terreni agricoli che saranno attraversati dai nuovi tratti della linea ferroviaria, dovrà essere predisposto, contestualmente alle fasi successive di progettazione dell'opera, un Piano di ricomposizione fondiaria (la cui realizzazione sarà a carico del proponente) che dovrà essere presentato all'Assessorato all'Agricoltura della Provincia di Novara per una valutazione di merito.

6. *Ambiente idrico, suolo e sottosuolo.*

In sede di progetto definitivo dovrà essere approfondito quanto in seguito evidenziato:

a) dovranno essere valutati gli impatti diretti ed indiretti che le opere ed i cantieri potrebbero avere sulle acque profondo (pozzi ad uso idropotabile) rispetto ai possibili riflessi sulla salute umana e prevedere i necessari interventi di mitigazione;

b) per quanto riguarda la componente acque sotterranee sarà opportuno effettuare uno studio di dettaglio relativo alle falde ed ai possibili bersagli, considerando come tali non solo i pozzi comunali, ma anche i pozzi domestici eventualmente presenti a valle dei lavori ed all'interno della possibile area più a rischio in funzione delle interferenze previste;

c) in merito alla componente suolo, dovrà essere documentato il bilancio dei volumi di terreno di scotico e di reimpiego, effettuando un controllo dei flussi di materiale;

d) al fine di tutelare acque sotterranee, suolo e sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente, i cantieri, nonché eventuali depositi anche temporanei di tali sostanze, dovranno essere dotati di idonei sistemi tecnologici (quali ad esempio panne adsorbenti o sepiolite) e di adeguate procedure di intervento subito operative al verificarsi dell'emergenza;

e) il proponente dovrà prendere contatto e collaborare con l'Associazione Irrigazione Est Sesia al fine di risolvere le problematiche connesse con il rifacimento dei ponti sui Canali Cavour e Langosco e agli attraversamenti della rete irrigua minore, in modo da assicurare il mantenimento della funzionalità della rete irrigua e consentire l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della stessa in maniera agevole e in sicurezza;

f) il sovrappasso dei corsi d'acqua superficiali (rogge e cavi irrigui) dovrà essere realizzato in maniera da evitare restringimenti della sezione d'alveo, adeguando quindi gli scatolari alle relative portate massime per evitare il rischio di ostacoli o impedimenti al libero deflusso idrico;

g) nel caso in cui il progetto definitivo prevedesse l'avvicinamento della linea ferroviaria all'autostrada Torino-Milano in prossimità della fermata della linea dell'AC ferroviaria e della nuova stazione di Galliate per ridurre la profondità dell'area interclusa tra le due infrastrutture lineari, i tombini di attraversamento idraulico delle linee dovranno essere concepiti in modo da non essere continui, al fine di consentire l'effettuazione delle operazioni di manutenzione degli stessi in maniera agevole e in sicurezza.

7. *Impatto ambientale e valutazione d'incidenza sul SIC «Valle del Ticino».*

a) Per il tratto di linea all'interno del Parco del Ticino e dell'area preparco, dovrà essere previsto il mantenimento della naturalità delle scarpate all'interno della trincea ferroviaria e studiata la riqualificazione della fermata di Ponte Ticino e dell'area circostante (ex cava posta a sud), nonché il collegamento tra la stessa, la pista ciclabile ed il fiume;

b) si richiede l'adempimento ai disposti dei vigenti orientamenti legislativi del settore forestale (decreto legislativo 227/2001) in materia di rimboschimento compensativo e/o migliorativo forestale;

c) dovranno essere fornite integrazioni alla documentazione fotografica e studi di inserimento visivo delle nuove opere che, sulla base di attendibili fotoinserimenti, consentano una esaustiva rappresentazione delle visuali percepibili dalla viabilità pubblica e da punti o percorsi di interesse panoramico;

d) al fine di mitigare l'impatto delle emissioni acustiche durante la fase di realizzazione dell'opera in progetto e nella fase di esercizio, all'interno del Parco del Ticino, dovrà essere predisposto un cronoprogramma concordato con l'Ente Parco;

e) al fine di ridurre i possibili impatti negativi sugli habitat presenti nel S.I.C., il proponente dovrà effettuare opportuni rilievi floristici per individuare i settori di bosco con maggior presenza di specie autoctone e con sottobosco a *Ruscus aculeantus*, specie floristica di interesse comunitario, in modo tale da individuare le viabilità di accesso ai tre ecodotti esternamente a tali settori;

f) dovrà essere redatto uno studio di raddoppio del binario e delle tipologie costruttive adottate anche tra le progressive km 6+747 e km 7+922, tratto all'interno del Parco del Ticino, in modo da avere sin d'ora, anche per tale tratto, che potrà essere oggetto di eventuali futuri interventi, una conoscenza del tracciato e dell'Impatto ambientale per cui, nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo il proponente dovrà concordare con il Settore pianificazione aree protette e con il Parco suddetto la definizione di tali particolari;

g) dovrà essere elaborato di concerto con la Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte un programma di indagini e accertamenti archeologici al fine di valutare appieno l'impatto dell'opera sul patrimonio archeologico ed orientare la progettazione definitiva. In tal senso, è indispensabile prevedere prospezioni e sondaggi preliminari con l'assistenza costante in corso d'opera da parte di operatori specializzati sotto la direzione tecnico-scientifica della stessa Soprintendenza.

8. *Mitigazione del rumore e azioni di monitoraggio.*

Il soggetto proponente dovrà porre in essere e garantire le seguenti operazioni di monitoraggio ambientale:

a) laddove l'approfondimento dello studio di falda accerti particolari criticità, si richiedono analisi periodiche delle acque sotterranee, in piezometri posti a monte e a valle dei lavori rispetto alla direzione di flusso di falda; il piano di monitoraggio dovrà essere concordato con ARPA;

b) relativamente alla fase di costruzione, si dovrà prevedere un adeguato monitoraggio, soprattutto in presenza di recettori sensibili, onde verificare la necessità di opere di mitigazione, anche provvisorie, atte a ridurre il disturbo prodotto dai mezzi in opera;

c) poiché la linea ferroviaria in progetto si colloca in un territorio di particolare interesse per le presenze ornitiche, dovrà essere definito anche uno specifico piano di monitoraggio dell'avifauna presente nel territorio del S.I.C. «Valle del Ticino» interferito dalla linea in oggetto, per valutare il comportamento delle diverse specie di uccelli a seguito del potenziamento della linea e del conseguente aumento del traffico ferroviario. Anche tale piano dovrà essere concordato e dettagliato con il Settore pianificazione aree protette, con l'Osservatorio faunistico regionale, con il Parco naturale della Valle del Ticino e con il Coordinamento VIA/VAS dell'ARPA Piemonte;

d) l'impatto dovuto alla pressione sonora prodotta dal traffico ferroviario, dovrà essere mitigato attraverso sistemi fisici di contenimento del rumore. L'efficacia degli interventi di mitigazione ipotizzati, dopo la messa in fase di esercizio della linea e la loro realizzazione, dovrà essere verificata attraverso un idoneo piano di monitoraggio da concordare con ARPA affinché, attraverso le misure del livello di rumore ambientale di immissione, effettuate in corrispondenza dei recettori più prossimi e più a rischio, si possa individuare, ove necessario, un opportuno adeguamento delle mitigazioni già attuate e/o apportarne delle altre.

05A10386

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Aiuti nazionali a favore dei produttori di barbabietole da zucchero ai sensi della legge 29 gennaio 1982, n. 19 - Campagna 2004/2005. (Deliberazione n. 53/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio dell'Unione europea del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e, in particolare, l'art. 46, comma 1, che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero nelle regioni del Sud, campagna 2001/2002-2005/2006 nella misura massima di euro 5,43 per 100 chilogrammi di zucchero bianco prodotto;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero e, in particolare, l'art. 3 che demanda a questo Comitato, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e alla riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), secondo l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente «Disposizioni correttive e integrative del sopra citato decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165»;

Vista a legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che prevede la somma di 13.000.000,00 euro per l'attuazione degli interventi nel settore bieticolo-saccarifero, di cui 3.000.000,00 euro in Tabella F «Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero» e 10.000.000,00 euro nell'art. 1, comma 479;

Viste le note n. S/5817 del 29 marzo 2005 e n. SEG/673 del 25 maggio 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, con cui si propone la ripartizione delle somme concernenti gli aiuti ai bieticoltori per la campagna 2004/2005, pari a

9.799.859,18 euro, di cui 1.313.565,72 euro (importo residuo dello stanziamento di 10.000.000,00 euro previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritto nel conto dei residui per l'anno 2005 sul capitolo 7375/Economia), 3.000.000,00 euro (importo previsto dalla legge finanziaria 2005 in Tabella F «Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero»), 5.486.293,46 euro (parte dello stanziamento di euro 10.000.000,00 previsto dall'art. 1, comma 479, della citata legge n. 311/2004);

Vista la nota n. 31383 del 24 maggio 2005, con la quale il Ministro delle attività produttive ha espresso l'intesa per la parte di competenza alla proposta concernente gli aiuti nazionali a favore dei bieticoltori per la campagna 2004/2005;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

Per la campagna 2004/2005, gli aiuti nazionali di adattamento di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio dell'Unione europea, sono concessi nei limiti massimi consentiti pari a 9.799.859,18 euro, ripartiti come di seguito indicato:

ai bieticoltori tramite l'industria saccarifera	euro 8.428.239,85
al Fondo bieticolo nazionale	euro 1.371.619,33
Totale aiuti ai bieticoltori	euro 9.799.859,18

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 225

05A10387

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Modifica della delibera 7 maggio 2004, n. 10 (Condizioni e modalità di attuazione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio - articolo 4, commi 106 e seguenti della legge 24 dicembre 2003, n. 350). (Deliberazione n. 86/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4, commi 106, 107, 108, 109, 110 e 111, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con il quale è stato istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese la cui gestione è affidata a «Sviluppo Italia S.p.a.» secondo condizioni e modalità stabilite con delibera di questo Comitato;

Vista la propria delibera 7 maggio 2004, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164/2004) con la quale vengono attuate le disposizioni dell'art. 4 commi 106 e seguenti della legge n. 350/2004;

Vista la sentenza n. 242 del 20 giugno 2005 della Corte costituzionale con la quale viene accolto il ricorso della regione Emilia-Romagna e dichiarata l'illegittimità costituzionale del predetto art. 4 nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dello stesso articolo, debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 14 luglio 2005, con la quale, in ottemperanza della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 242/2005, viene sancita un'intesa in cui si prevede che le operazioni di acquisizione delle partecipazioni nel capitale di rischio debbano essere coerenti anche con le linee di politica industriale regionale e che tra i membri del comitato consultivo incaricato della valutazione preventiva delle operazioni medesime debba essere inserito un rappresentante delle regioni;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

La delibera di questo Comitato del 7 maggio 2004, n. 10 (Condizioni e modalità di attuazione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio - art. 4, commi 106 e seguenti della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - legge finanziaria 2004), è modificata come segue:

al punto 5, ultimo periodo tra le parole «industriale» e «nazionale» viene inserita la parola «regionale»;

al punto 6 si aggiunge la lettera: «*f)* da un rappresentante delle regioni».

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 239

05A10377

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 ottobre 2005.

Mancata applicazione al produttore della misura di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, recante: «Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco, in particolare il comma 5, lettera *f)*, che dispone, in caso di superamento del tetto di spesa, di affidare all'Agenzia il compito di ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60% del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'art. 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco ai sensi del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 6, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2004, n. 202, recante «Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica», che all'art. 1, comma 3, ha posto a carico del produttore sul proprio margine definito dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, uno sconto del 6,8%, pari al 4,12% sul prezzo al pubblico, IVA compresa;

Visto inoltre il comma 4 dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 156/2004, che prevede che il margine per il produttore, rideterminato ai sensi del medesimo articolo, sia applicato dalla data di entrata in vigore del decreto per il periodo necessario al ripiano dello sfondamento effettivo dell'anno 2004;

Considerato che il citato decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, all'art. 1, comma 4 affida all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il compito di verificare le misure di ripiano dello sfondamento della spesa SSN, al fine di apportare, se necessario, gli opportuni aggiustamenti;

Vista la propria determinazione in data 26 luglio 2005, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2005, che ha prorogato la misura di cui al predetto decreto-legge n. 156/2004 al 31 ottobre 2005 nonché ha disposto che l'Agenzia entro il 15 ottobre 2005 assicurasse la verifica dell'entità del ripiano della spesa farmaceutica 2004;

Visto il documento avente ad oggetto «Relazione sul monitoraggio della spesa farmaceutica a carico del SSN e misure di ripiano per il 2004»;

Atteso che nell'anno 2004 si è avuto uno sfondamento, rispetto al tetto di spesa programmato, di 1.341 milioni di euro;

Atteso che ai fini del ripiano del predetto sfondamento per l'anno 2004 la quota del 60% di spettanza al produttore è stata calcolata pari ad 870 milioni di euro, al netto di quanto già recuperato nell'anno 2004;

Ritenuto che per l'anno finanziario 2004, dai dati riportati nella suddetta Relazione risulta che, alla data odierna, l'applicazione della manovra di cui al decreto legge 24 giugno 2004, n. 156, e l'adozione, fino al 31 dicembre 2005, del nuovo Prontuario farmaceutico hanno permesso di ripianare totalmente il citato sfondamento, pari ad 870 milioni di euro, a carico del produttore;

Visto che le misure adottate sopra specificate hanno raggiunto l'obiettivo di ripiano per l'anno 2004 della quota pari a 60% dello sfondamento della spesa farmaceutica convenzionata pari a 870 milioni di euro;

Vista la deliberazione n. 26 del 26 ottobre 2005 del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Dalla data del 1° novembre 2005 non si applica al produttore la misura di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2004, n. 202.

Roma, 28 ottobre 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A10379

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2004.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 dicembre 2004;

Presieduta dal prof. Giuseppe Tesauro;

Presenti i componenti, prof. Nicola Occhiocupo e prof. Carlo Santagata;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7 della stessa legge;

Visti gli articoli 4 e 9 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità entrato in vigore il 1° marzo 2000, così come modificati ed integrati dalla delibera dell'Autorità del 12 dicembre 2002;

Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2004

Il presidente
TESAURO

Il segretario generale
CICCONE

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005
(Importi in €/migliaia)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
			Avanzo di amministrazione al 31.12.2003	20.558,50			
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2004	20.558,50	0,00	8.601,00	11.957,50
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		Trasferimenti				
		103	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	24.230,00	0,00	0,00	24.230,00
			Totale categoria II	24.230,00	0,00	0,00	24.230,00
	III		Redditi Patrimoniali				
		106	- Interessi attivi	420,00	0,00	220,00	200,00
			Totale categoria III	420,00	0,00	220,00	200,00
	IV		Entrate diverse				
		109	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi	250,00	0,00	150,00	100,00
		110	- Contributo per spese Conferenza International Competition Network - Seoul (USA $ 20.000,00)	16,70	0,00	16,70	0,00
			Totale categoria IV	266,70	0,00	166,70	100,00
			TOTALE TITOLO I	24.916,70	0,00	386,70	24.530,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		112	- Recupero anticipazioni al cassiere	200,00	0,00	0,00	200,00
		113	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	8.800,00	200,00	0,00	9.000,00
			Totale categoria VII	9.000,00	200,00	0,00	9.200,00
			TOTALE TITOLO III	9.000,00	200,00	0,00	9.200,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.900,00	100,00	0,00	2.000,00
		102	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	580,00	20,00	0,00	600,00
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	70,00	0,00	0,00	70,00
			Totale categoria I	2.550,00	120,00	0,00	2.670,00
	II		Personale in attività di servizio				
		107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	12.200,00	1.100,00	0,00	13.300,00
		108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
		110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	430,00	20,00	0,00	450,00
		113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	620,00	30,00	0,00	650,00
		114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	250,00	50,00	0,00	300,00
			Totale categoria II	16.800,00	1.200,00	0,00	18.000,00
	III		Personale in quiescenza				
		115	- Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		116	- Quote per indennità di fine servizio maturate nell'anno	1.650,00	250,00	0,00	1.900,00
		117	- Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	220,00	90,00	0,00	310,00
		118	- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		119	- Quote di contribuzione pregressa da versare al fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			Totale categoria III	1.870,00	340,00	0,00	2.210,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	80,00	20,00	0,00	100,00
		121	- Compensi e rimborsi per incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi	231,00	0,00	0,00	231,00
		122	- Canoni di locazione	4.880,00	120,00	0,00	5.000,00
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	380,00	0,00	30,00	350,00
		124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	430,00	0,00	30,00	400,00
		125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	170,00	0,00	0,00	170,00
		126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	500,00	0,00	20,00	480,00
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	150,00	0,00	10,00	140,00
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.400,00	0,00	150,00	1.250,00
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	175,00	0,00	5,00	170,00
		130	- Spese casuali	10,00	0,00	0,00	10,00
		131	- Spese di rappresentanza	3,00	7,00	0,00	10,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	100,00	0,00	0,00	100,00
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	55,00	45,00	0,00	100,00
		134	- Vigilanza locali	425,00	0,00	45,00	380,00
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	105,00	15,00	0,00	120,00
		136	- Premi di assicurazioni diverse	160,00	20,00	0,00	180,00
		137	- Acquisto di vestiario e divise	7,00	3,00	0,00	10,00
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	200,00	70,00	0,00	270,00
		139	- Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	250,00	0,00	0,00	250,00
		140	- Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IV	9.711,00	300,00	290,00	9.721,00
	V		Trasferimenti				
		147	- Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		Somme non attribuibili				
		150	- Fondo di riserva	1.000,00	650,00	0,00	1.650,00
		151	- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00
		152	- Rimborsi a terzi per somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00
		153	- Somme destinate alle spese per il trasferimento degli uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		154	- Fondo di riserva straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
		155	- Somme accantonate in attuazione del D.L. 194/2002 e del D.M. economia e finanze del 29.11.2002	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		156	- Spese per International Competition Network - Seoul	16,70	0,00	16,70	0,00
			Totale categoria VI	2.316,70	750,00	16,70	3.050,00
			TOTALE TITOLO I	33.247,70	2.710,00	306,70	35.651,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	VII		Costituzione di fondi				
		161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	150,00	550,00	0,00	700,00
		171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	120,00	16,50	0,00	136,50
			Totale categoria VIII	270,00	566,50	0,00	836,50
			TOTALE TITOLO II	270,00	566,50	0,00	836,50
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	200,00	0,00	0,00	200,00
		181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al perso-				

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
			nale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammninistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	8.800,00	200,00	0,00	9.000,00
			Totale categoria IX	9.000,00	200,00	0,00	9.200,00
			TOTALE TITOLO III	9.000,00	200,00	0,00	9.200,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In diminuzione	TOTALI
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI							
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
			- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria II - Trasferimenti	24.230,00	0,00	0,00	24.230,00
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	420,00	0,00	220,00	200,00
			- Categoria IV - Entrate diverse	266,70	0,00	166,70	100,00
			Totale titolo I	24.916,70	0,00	386,70	24.530,00
			TITOLO I - SPESE CORRENTI				
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	2.550,00	120,00	0,00	2.670,00
			- Categoria II - Personale in attività di servizio	16.800,00	1.200,00	0,00	18.000,00
			- Categoria III - Personale in quiescenza	1.870,00	340,00	0,00	2.210,00
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	9.711,00	300,00	290,00	9.721,00
			- Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VI - Somme non attribuibili	2.316,70	750,00	16,70	3.050,00
			Totale titolo I	33.247,70	2.710,00	306,70	35.651,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE							
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	270,00	566,50	0,00	836,50
			Totale titolo II	270,00	566,50	0,00	836,50
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
			PER LE ENTRATE				
			Titolo III				
			- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	9.000,00	200,00	0,00	9.200,00
			Totale titolo III	9.000,00	200,00	0,00	9.200,00
			PER LE USCITE				
			Titolo III				
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	9.000,00	200,00	0,00	9.200,00
			Totale titolo III	9.000,00	200,00	0,00	9.200,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIEPILOGO							
			ENTRATE				
			Titolo I - Entrate correnti	24.916,70	0,00	386,70	24.530,00
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	9.000,00	200,00	0,00	9.200,00
			Totale delle entrate	33.916,70	200,00	386,70	33.730,00
			Avanzo di amministrazione pregresso	20.558,50	0,00	8.601,00	11.957,50
			Totale disponibilità finanziarie	54.475,20	200,00	8.987,70	45.687,50
			SPESE				
			Titolo I - Spese correnti	33.247,70	2.710,00	306,70	35.651,00
			Titolo II - Spese in conto capitale	270,00	566,50	0,00	836,50
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	9.000,00	200,00	0,00	9.200,00
			Totale delle spese	42.517,70	3.476,50	306,70	45.687,50

05A10344

DELIBERAZIONE 13 luglio 2005.

Variazione del bilancio di previsione per l'anno 2005.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 13 luglio 2005;

Presieduta dal Cons. Antonio Catricalà;

Presenti il prof. Nicola Occhiocupo, il dott. Giorgio Guazzaloca, il dott. Antonio Pilati;

Visto l'art. 10, comma 7, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità;

Visto il bilancio di previsione dell'Autorità per l'anno 2005 approvato dal Collegio con deliberazione del 22 dicembre 2004 sulla base dello stanziamento previsto nel disegno di legge finanziaria 2005 nella versione allora in discussione alle Camere;

Considerato che la legge finanziaria 2005 nella stesura definitiva approvata dal Parlamento Nazionale in data 30 dicembre 2004 prevede un finanziamento per il funzionamento dell'Autorità di Euro/migliaia 22.667,0 ed inferiore quindi per Euro/migliaia 1.563,0 a quello iscritto nel bilancio di previsione 2005 dell'Autorità medesima;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 46420 del 26 maggio 2005 che ha disposto una variazione in aumento di Euro/migliaia 5.000,0 dello stanziamento per l'anno 2005 del capitolo 2275 «Somme da erogare per il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato», dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate che ha disposto una nuova riduzione di Euro/migliaia 0,3 dello stanziamento destinato al finanziamento dell'Autorità iscritto nella tabella «C» della finanziaria 2005;

Vista la nota del responsabile dell'ufficio amministrazione del 6 luglio 2005 nella quale si rappresenta la necessità di disporre una variazione del bilancio di previsione 2005 diretta a recepire gli effetti prodotti sulla gestione finanziaria dai provvedimenti intervenuti dopo l'approvazione del bilancio medesimo da parte dell'Autorità e riportati ai punti precedenti, nonché ad adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa ai nuovi fabbisogni previsti per l'anno in corso;

Visto il parere favorevole formulato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità;

Delibera

di approvare, per le considerazioni formulate nelle premesse, la variazione del bilancio di previsione 2005.

Lo schema del bilancio di previsione 2005 aggiornato sulla base della variazione in esame costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 13 luglio 2005

Il presidente
CATRICALÀ

Il segretario generale
CINTIOLI

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Variazione bilancio di previsione anno finanziario 2005
(Importi in €/migliaia)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.2005	Variazioni Aumento	Variazioni Diminuiz.	Previsione aggiornata
			Avanzo di amministrazione al 31.12.2004	11.957,50	0,00	0,00	11.957,50
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		Trasferimenti				
		103	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (L. 10 ottobre 1990, n. 287 art. 32)	24.230,00	5.000,00	1.899,78	27.330,22
			Totale categoria II	24.230,00	5.000,00	1.899,78	27.330,22
	III		Redditi Patrimoniali				
		106	- Interessi attivi	200,00	0,00	0,00	200,00
			Totale categoria III	200,00	0,00	0,00	200,00
	IV		Entrate diverse				
		109	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi	100,00	0,00	0,00	100,00
		110	- Contributo per spese Conferenza International Competition Network - Seoul (USA $ 20.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IV	100,00	0,00	0,00	100,00
			TOTALE TITOLO I	24.530,00	5.000,00	1.899,78	27.630,22

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.2005	Variazioni Aumento	Variazioni Diminuiz.	Previsione aggiornata
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		112	- Recupero anticipazioni al cassiere	200,00	0,00	0,00	200,00
		113	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			Totale categoria VII	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
			TOTALE TITOLO III	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.2005	Variazioni Aumento	Variazioni Diminuiz.	Previsione aggiornata
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		102	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	600,00	0,00	0,00	600,00
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	70,00	110,00	0,00	180,00
			Totale categoria I	2.670,00	110,00	0,00	2.780,00
	II		Personale in attività di servizio				
		107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	13.300,00	1.200,00	0,00	14.500,00
		108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	3.300,00	300,00	0,00	3.600,00
		110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	450,00	110,00	0,00	560,00
		113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	650,00	0,00	0,00	650,00
		114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	300,00	0,00	0,00	300,00
			Totale categoria II	18.000,00	1.610,00	0,00	19.610,00
	III		Personale in quiescenza				
		115	- Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		116	- Quote per indennità di fine servizio maturate	1.900,00	150,00	0,00	2.050,00
		117	- Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	310,00	30,00	0,00	340,00
		118	- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		119	- Quote di contribuzione pregressa da versare al Fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			Totale categoria III	2.210,00	180,00	0,00	2.390,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.2005	Variazioni Aumento	Variazioni Diminuiz.	Previsione aggiornata
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	100,00	0,00	0,00	100,00
		121	- Compensi e rimborsi per incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi	231,00	250,00	0,00	481,00
		122	- Canoni di locazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	350,00	300,00	0,00	650,00
		124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	400,00	100,00	0,00	500,00
		125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	170,00	0,00	0,00	170,00
		126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	480,00	150,00	0,00	630,00
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	140,00	0,00	0,00	140,00
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	170,00	0,00	0,00	170,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.2005	Variazioni Aumento	Variazioni Diminuiz.	Previsione aggiornata
		130	- Spese casuali	10,00	0,00	0,00	10,00
		131	- Spese di rappresentanza	10,00	0,00	0,00	10,00
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	100,00	0,00	0,00	100,00
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	100,00	0,00	0,00	100,00
		134	- Vigilanza locali	380,00	0,00	0,00	380,00
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	120,00	0,00	0,00	120,00
		136	- Premi di assicurazioni diverse	180,00	0,00	0,00	180,00
		137	- Acquisto di vestiario e divise	10,00	0,00	0,00	10,00
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	270,00	0,00	0,00	270,00
		139	- Spese per liti, arbritraggi, notificazioni ed oneri accessori	250,00	0,00	0,00	250,00
		140	- Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IV	9.721,00	800,00	0,00	10.521,00
	V		Trasferimenti				
		147	- Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avenzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		Somme non attribuibili				
		150	- Fondo di riserva	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
		151	- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.400,00	100,00	0,00	1.500,00
		152	- Rimborsi a terzi per somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00
		153	- Somme destinate alle spese per il trasferimento degli uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.2005	Variazioni Aumento	Variazioni Diminuiz.	Previsione aggiornata
		154	- Fondo di riserva straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
		155	- Somme accantonate in attuazione del D.L. 194/2002 e del D.M. economia e finanze del 29.11.2002	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		156	- Spese per International Competition Network - Seoul	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	3.050,00	100,00	0,00	3.150,00
			TOTALE TITOLO I	35.651,00	2.800,00	0,00	38.451,00
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	VII		Costituzione di fondi				
		161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	700,00	300,22	0,00	1.000,22
		171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	136,50	0,00	0,00	136,50
			Totale categoria VIII	836,50	300,22	0,00	1.136,72
			TOTALE TITOLO II	836,50	300,22	0,00	1.136,72

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.2005	Variazioni Aumento	Variazioni Diminuiz.	Previsione aggiornata
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	200,00	0,00	0,00	200,00
		181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammninistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			Totale categoria IX	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
			TOTALE TITOLO III	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV.	Variazioni		Previsione
				COMP.2005	Aumento	Diminuiz.	aggiornata
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI							
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
			- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria II - Trasferimenti	24.230,00	5.000,00	1.899,78	27.330,22
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	200,00	0,00	0,00	200,00
			- Categoria IV - Entrate diverse	100,00	0,00	0,00	100,00
			Totale titolo I	24.530,00	5.000,00	1.899,78	27.630,22
			TITOLO I - SPESE CORRENTI				
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	2.670,00	110,00	0,00	2.780,00
			- Categoria II - Personale in attività di servizio	18.000,00	1.610,00	0,00	19.610,00
			- Categoria III - Personale in quiescenza	2.210,00	180,00	0,00	2.390,00
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	9.721,00	800,00	0,00	10.521,00
			- Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VI - Somme non attribuibili	3.050,00	100,00	0,00	3.150,00
			Totale titolo I	35.651,00	2.800,00	0,00	38.451,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.2005	Variazioni Aumento	Diminuiz.	Previsione aggiornata
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE							
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	836,50	300,22	0,00	1.136,72
			Totale titolo II	836,50	300,22	0,00	1.136,72
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
			PER LE ENTRATE				
			Titolo III				
			- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
			Totale titolo III	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
			PER LE USCITE				
			Titolo III				
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
			Totale titolo III	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.2005	Variazioni Aumento	Variazioni Diminuiz.	Previsione aggiornata
RIEPILOGO							
			ENTRATE				
			Titolo I - Entrate correnti	24.530,00	5.000,00	1.899,78	27.630,22
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
			Totale delle entrate	33.730,00	5.000,00	1.899,78	36.830,22
			Avanzo di amministrazione pregresso	11.957,50	0,00	0,00	11.957,50
			Totale disponibilità finanziarie	45.687,50	5.000,00	1.899,78	48.787,72
			SPESE				
			Titolo I - Spese correnti	35.651,00	2.800,00	0,00	38.451,00
			Titolo II - Spese in conto capitale	836,50	300,22	0,00	1.136,72
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
			Totale delle spese	45.687,50	3.100,22	0,00	48.787,72

05A10345

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 7 ottobre 2005.

Nomina, quale direttore dell'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna del direttore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. (Ordinanza n. 430).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 10 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica in Sardegna sino al 31 dicembre 2006 al fine di chiudere, entro tale data, la gestione commissariale provvedendo al completamento della programmazione degli interventi da realizzare con le risorse finanziarie in dotazione e di attivare tutte le procedure necessarie al passaggio in ordinario di tutta la gestione commissariale e dell'attuazione e gestione delle opere e degli interventi finanziati;

Atteso che l'ordinanza commissariale n. 427 del 1° settembre 2005, con la quale è stata avviata la prima fase di completamento della programmazione commissariale, ha disposto che l'attuazione degli interventi venga effettuata dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici ai sensi delle norme vigenti per gli interventi di competenza regionale;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo n. 428 del 12 settembre 2005 con cui l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di coordinamento generale di tutte le attività di competenza del Commissario governativo dell'emergenza idrica e con poteri di istruttoria e proposta degli atti di Governo delle risorse idriche di competenza commissariale e degli atti di programmazione degli interventi commissariali nonché con poteri di attuazione e di gestione della programmazione stessa;

Atteso che con la sopraccitata ordinanza sono stati altresì attribuiti all'assessore regionale dei lavori pubblici, nella sua veste di sub-commissario governativo, i poteri di organizzazione dell'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica nonché gli incarichi di sub-commissario e le funzioni di cui alle Ordinanze del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 8 del 4 settembre 1995, n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411 del 31 dicembre 2004, revocate con la medesima richiamata ordinanza n. 428/05, e che per l'espletamento di tali funzioni il sub-commissario governativo si avvarrà dell'ufficio del Commissario governativo stesso e, occorrendo, delle strutture dell'assessorato regionale dei lavori pubblici che verranno all'uopo specificatamente individuate;

Atteso che si rende necessario, sul piano organizzativo e procedurale, garantire un raccordo operativo sinergico fra l'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica e l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, indirizzato ad una gestione coordinata dei procedimenti che riguardano le competenze dell'ufficio del Commissario governativo da un lato e le competenze della regione autonoma della Sardegna dall'altro, per il conseguimento dell'obbiettivo della chiusura della gestione commissariale entro il 31 dicembre 2006 e con il passaggio in ordinario a far data dal 1° gennaio 2007;

Considerato che nell'attuale contesto determinato dall'ordinanza commissariale n. 428 del 12 settembre 2005 tale raccordo può efficacemente essere conseguito mediante la nomina, quale direttore dell'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna del direttore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

Ordina:

Art. 1.

1. Il direttore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici è incaricato, con effetto immediato,

della direzione dell'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e, per la funzione, ne risponde direttamente al sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'assessore regionale dei lavori pubblici.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il direttore dell'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, si avvarrà anche delle strutture dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che saranno a tal fine messe a disposizione con apposito atto di individuazione.

3. Resta ferma l'attuale organizzazione dell'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, nonché l'attribuzione allo stesso del personale attualmente preposto alle attività commissariali come di seguito elencato:

Bonaria Boi;

Serenella Bua;

Carla Emanuela Lecca.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 7 ottobre 2005

Il sub-commissario governativo
MANNONI

05A10337

ORDINANZA 7 ottobre 2005.

Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 nuovo P.R.R.A. - Espropriazioni: proroga termini generali articolo 13, legge n. 2359 del 25 giugno 1865. Ente attuatore: Ente sardo acquedotti e fognature. (Ordinanza n. 429).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Vista l'ordinanza n. 428 del 12 settembre 2005 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici dott. Carlo Mannoni, è stato nominato sub-commissario con compiti tra l'altro, di attuazione della programmazione commissariale;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152, del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003, n. 395 del 19 maggio 2004, n. 416 del 18 marzo 2005 e n. 427 del 1° settembre 2005 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel programma commissariale, ordinanza n. 42 del 20 maggio 1996 sono ricompresi i lavori «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 nuovo P.R.R.A.»; per l'importo di L. 14.800.000.000, pari a € 7.643.562,11, finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *c)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con ordinanza n. 53 del 9 agosto 1996 è stato approvato il progetto dell'intervento «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Gio-

vanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A.» ed è stata affidata all'E.S.A.F. l'attuazione dello stesso e che, con ordinanza n. 130 del 14 gennaio 1999, è stata approvata la riformulazione del progetto «definitivo» dell'intervento medesimo dell'importo complessivo di L. 14.800.000.000, pari a € 7.643.562,11;

Atteso che con Ordinanza n. 320 del 25 settembre 2002 è stato approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 nuovo P.R.R.A.» dell'importo complessivo di € 7.041.319,18 (L. 13.633.895.094);

Atteso che con l'ordinanza n. 328 del 10 ottobre 2002 è stata integrata l'ordinanza n. 320/02 con la dichiarazione di pubblica utilità, e con la fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni;

Atteso che con ordinanza n. 352 del 28 maggio 2003, è stato approvato un nuovo quadro economico del progetto «esecutivo» dei lavori di «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 nuovo P.R.R.A.», dell'importo complessivo di € 7.148.383,10, al fine di ripristinare le somme a disposizione per imprevisti;

Atteso che con ordinanza n. 421 del 13 luglio 2005, è approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2, dei lavori di «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 nuovo P.R.R.A.», predisposta dall'E.S.A.F. ed esitata dal C.T.A.R., dell'importo complessivo di € 7.578.303,10;

Atteso che con nota prot. n. 1748 del 14 settembre 2005 l'E.S.A.F. ha fatto presente quanto segue:

l'impresa incaricata della realizzazione dei lavori ha preso possesso degli immobili in data 24 gennaio 2002;

l'impresa ha provveduto a comunicare le indennità agli aventi diritto pagando le ditte accettanti e versando alla Cassa deposito e presiti le indennità non accettate;

per completare la procedura di esproprio occorre richiedere al Servizio espropriazioni regionale il decreto definitivo di esproprio che non può essere rilasciato entro il 10 ottobre 2005 (termine fissato con ordinanza 328/02);

per cui si rende necessaria la proroga dei termini per il compimento delle espropriazioni sino al 31 dicembre 2006;

i lavori sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001 (testo unico in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità) per cui, ai sensi dell'art. 57 del succitato decreto del Presidente della Repubblica si continua ad applicare la normativa vigente in tale data;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla proroga dei tempi al fine di consentire il completamento delle procedure espropriative;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con l'ordinanza n. 428 del 12 settembre 2005;

Ordina:

Per le motivazioni di cui in premessa, il termine per il compimento delle espropriazioni relative ai lavori di «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 nuovo P.R.R.A.», fissato con l'ordinanza n. 328 del 10 ottobre 2002 ai sensi dell'art. 13 legge n. 2359/1865, è prorogato al 31 dicembre 2006.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 328 del 10 ottobre 2002, nonché tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 7 ottobre 2005

Il sub-commissario governativo
MANNONI

05A10338

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Designazione dell'Icepi S.r.l. quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri in data 2 settembre 2005, l'Icepi S.r.l., con sede in via P. Belizzi, 29/31/33 - 29100 Piacenza, è stata designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo rilascia la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopracitato decreto legislativo. La designazione ha validità di tre anni.

05A10343

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Extersin»

Estratto determinazione n. 138 del 14 ottobre 2005

Medicinale: EXTERSIN.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezione:

2 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718017/M (in base 10), 130KG1 (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718029/M (in base 10), 130KGF (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718031/M (in base 10), 130KGH (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718043/M (in base 10), 130KGV (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718056/M (in base 10), 130KH8 (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718068/M (in base 10), 130KHN (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718070/M (in base 10), 130KHQ (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718082/M (in base 10), 130KJ2 (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718094/M (in base 10), 130KJG (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718106/M (in base 10), 130KJU (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718118/M (in base 10), 130KK6 (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 10 x 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718120/M (in base 10), 130KK8 (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 10 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718132/M (in base 10), 130KKN (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718144/M (in base 10), 130KL0 (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718157/M (in base 10), 130KLF (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718169/M (in base 10), 130KLT (in base 32).

Confezione:

5 rng compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718171/M (in base 10), 130KLV (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718183/M (in base 10), 130KM7 (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718195/M (in base 10), 130KMM (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718207/M (in base 10), 130KMZ (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718219/M (in base 10), 130KNC (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718221/M (in base 10), 130KNF (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718233/M (in base 10), 130KNT (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 036718245/M (in base 10), 130KP5 (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 10 x 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718258/M (in base 10), 130KPL (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 10 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718260/M (in base 10), 130KPN (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718272/M (in base 10), 130KQ0 (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718284/M (in base 10), 130KQD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 2 mg e da 5 mg contiene:

principio attivo: terazosina 2 mg o 5 mg come terazosina cloridrato biidrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, talco.

Produttori e controllori finali: produzione e confezionamento: Laboratorios Lesvi, S.L. Avda. Barcelona, 69 - 08970 Sant Joan Despi, Barcellona (Spagna).

Confezionamento, controlli e rilascio lotti: Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee, 1 - 39179 Barleben (Germania).

Indicazioni terapeutiche: le compresse di «Extersin» sono indicate nel trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie indotta da iperplasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

2 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718029/M (in base 10), 130KGF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 2,18 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 3,60 euro.

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718068/M (in base 10), 130KHN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 6,40 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 10,57 euro.

Confezione:

5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718169/M (in base 10), 130KLT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 3,57 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 5,90 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10351

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lotemax»

Estratto determinazione n. 140 del 14 giugno 2005

Medicinale: LOTEMAX.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb Oftal S.p.A., corso Italia n. 141 - 95127 Catania.

Confezione: collirio sospensione da 0,5% flacone in LDPE da 2,5 ml.

A.I.C. n. 036668010/M (in base 10), 12Z0MB (in base 32).

Confezione: collirio sospensione da 0,5% flacone in LDPE da 5 ml.

A.I.C. n. 036668022/M (in base 10), 12Z0MQ (in base 32).

Confezione: collirio sospensione da 0,5% flacone in LDPE da 10 ml.

A.I.C. n. 036668034/M (in base 10), 12Z0N2 (in base 32).

Confezione: collirio sospensione da 0,5% flacone in LDPE da 15 ml.

A.I.C. n. 036668046/M (in base 10), 12Z0NG (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio sospensione.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 5 mg (0,5%) di loteprednololo etabonato;

eccipienti: editato disodico, glicerina, povidone, acqua depurata, tiloxapolo, acido cloridrico (regolatore del ph), idrossido di sodio (regolatore del ph), benzalconio cloruro.

Produzione: Bausch & Lomb Incorporated - 85000 Hidden Riavere Parkway Tampa, Florida 33637 - USA.

Rilascio dei lotti: Dr. Mann Pharma - Bunsbutteler Damm 173 - 13581 Berlino - Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'infiammazione post-operatoria successiva alla chirurgia oculare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: collirio sospensione da 0,5% flacone in LDPE da 2,5 ml;

A.I.C. n. 036668010/M (in base 10), 12Z0MB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: collirio sospensione da 0,5% flacone in LDPE da 5 ml;

A.I.C. n. 036668022/M (in base 10), 12Z0MQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: collirio sospensione da 0,5% flacone in LDPE da 10 ml;

A.I.C. n. 036668034/M (in base 10), 12Z0N2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: collirio sospensione da 0,5% flacone in LDPE da 15 ml;

A.I.C. n. 036668046/M (in base 10), 12Z0NG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A10352

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chinina Solfato Afom».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 771 del 18 ottobre 2005

Medicinale: CHININA SOLFATO AFOM.

Titolare A.I.C.: A.F.O.M. Medical S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Washington, 72, Italia, codice fiscale 01039760010.

Variazione A.I.C.:

modifica eccipienti;

cambio produttore;

principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica degli eccipienti:

principio attivo invariato

eccipienti:

da: amido di mais 55 mg, talco 4 mg, magnesio stearato 4 mg, lattosio 5 mg, sodio amido glicolato 8 mg;

eccipienti per il rivestimento: gomma arabica 3 mg, biossido di titanio 9 mg, saccarosio 112 mg;

a: amido di mais 40 mg, amido di mais pregelatinizzato 18 mg, talco 15 mg, magnesio stearato 15 mg, silice precipitata 7 mg, cellulosa microcristallina 30 mg, sodio amido glicolato 10 mg;

eccipienti per il rivestimento: gomma lacca 0,90 mg, olio di ricino 0,90 mg, gomma arabica 13,27 mg, silice precipitata 2,95 mg, biossido di titanio 5,90 mg, magnesio carbonato pesante 17,70 mg, talco 53,10 mg, cera carnauba 0,45 mg, saccarosio 182,10 mg, gelatina 3,54 mg.

Si autorizza inoltre la sostituzione del fornitore della materia prima:

da: DMS Andeno BV - Postbus 118 - 3600 - AC Maarsen (Holland);

a: PT. Sinkona Indonesia Lestari (PT.SIL) Jalan Raya Ciater Km 171 SUBANG 41281 West Java Indonesia, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 029898018 - 20 compresse rivestite 250 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10347

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide PRC»

Estratto determinazione n. 594 del 19 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società P.RC. S.r.l., con sede in via Conforti, 42, Castel San Giorgio, Salerno, con codice fiscale 03639450653.

Medicinale: FLUNISOLIDE PRC.

Confezione:

A.I.C. n. 036371019 - «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036371021 - «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare»15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036371033 - «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml;

A.I.C. n. 036371045 - «0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml.

È ora trasferita alla società: DOC Generici Srl, con sede in via Manuzio, 7, Milano, con codice fiscale 11845960159.

Con variazione della denominazione in: FLUNISOLIDE DOC GENERICI.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10349

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Assocort»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 804 del 19 ottobre 2005

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r..l., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800, cap 04010, Italia, codice fiscale 00082130592.

Medicinale: ASSOCORT.

Variazione A.I.C.: produttore principio attivo (aggiunta/sostituzione) - Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'attuale fornitore di principio attivo: Nistatina da: Bristol Meyer Squibb - Portorico a: DSM Capua S.p.a. - Strada Statale Appia n. 46/48 - 81043 Capua (Caserta). Con certificato di conformità alla Ph. Eur. R0-CEP 1999-099-Rev 02 rilasciato l'8 dicembre 2004.

Il CEP riporta specifiche aggiuntive rispetto alla Ph. Eur. relativamente a:

solventi residui: acetone (NMT 0,5%); metil - isobutil - chetone (NMT 500 ppm);

impurezze: idrossi - toluene - butilato (NMT 0,1%);

dimensione particelle: micronizzato NLT 90% ‹ 10 micron; NLT 99% ‹ 16 micron; polvere NLT 98%, ‹ 80 micron NLT 70%; ‹ 30 micron.

Sono inoltre modificate secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 017924034 - unguento dermatologico 30 g;

A.I.C. n. 017924046 - crema dermatologica 30 g;

a:

A.I.C. n. 017924034 - «0,1% + 10.000.000 UI/100 g unguento» tubo 30 g;

A.I.C. n. 017924046 - «0,1% + 10.000.000 UI/100 g crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10348

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentina Molteni».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 805 del 19 ottobre 2005

Titolare A.I.C.: L. Molteni E C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Granatieri - Scandicci (Firenze), Strada Statale 67 - Tosco romagnola, cap 50018, codice fiscale 01286700487.

Medicinale: GABAPENTINA MOLTENI.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata l'aggiunta del produttore: Teva Group - Active Pharmaceutical Ingredients Division, nello stabilimento Assia Chemical Industries Ltd. Teva-Tech Site, Ramat Hovav, P.O. box 2049, Emek Sara, Be'er Sheva - Israele, per il principio attivo: Gabapentina.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036134017 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036134029 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036134031 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10350

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acthib»

Estratto determinazione AIC n. 812 del 24 ottobre 2005

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD S.N.C., con sede legale e domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8, rue Jonas Salk, cap 69637, Francia (FR).

Medicinale: ACTHIB.

Variazione AIC: 1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata l'officina alternativa di «Gruppo Lepetit S.p.a., Località Valcanello - 03012 Anagni (Frosinone)» ad effettuare le fasi di ripartizione in flaconi, liofilizzazione e chiusura dei flaconi con tappo, a partire dalla soluzione in bulk del prodotto.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 028473015 - «0,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 0,5 ml;

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10357

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Practil 21»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 813 del 24 ottobre 2005

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in OSS, Kloosterstraat, 6, cap 5349 AB, Olanda (NL).

Medicinale: PRACTIL 21.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

È autorizzata la modifica degli eccipienti limitatamente all'eliminazione dell'eccipiente: magnesio stearato.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025253016 - «0,15 mg + 0,03 mg compresse» 21 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10353

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer lattato B. Braun».

Estratto determinazione AIC/N n. 814 del 24 ottobre 2005

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun strasse, 1 - Germania (DE).

Medicinale: RINGER LATTATO B. BRAUN.

Variazione AIC: Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica del sito produttivo per aggiunta di un sito alternativo:

B. Braun Melsungen AG - Am Schwerzelshof 1 - 34212 Melsungen, Germania;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 034302012 - «soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

AIC n. 034302024 - «soluzione per infusione» 1 flacone 1000 ml;

AIC N. 034302036 - «soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml;

AIC N. 034302048 - «soluzione per infusione» 10 flaconi 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10360

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer acetato B. Braun».

Estratto determinazione AIC/N n. 817 del 24 ottobre 2005

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun strasse, 1 - Germania (DE).

Medicinale: RINGER ACETATO B. BRAUN .

Variazione AIC: Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica del sito produttivo per aggiunta di un sito alternativo:

B. Braun Melsungen AG - Am Schwerzelshof 1 - 34212 Melsungen, Germania;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 034301010 - «soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

AIC n. 034301022 - «soluzione per infusione» 1 flacone 1000 ml;

AIC n. 034301 034 - «soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 500 ml;

AIC N. 034301046 - «soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10361

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili B. Braun».

Estratto determinazione AIC/N n. 820 del 24 ottobre 2005

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun strasse, 1 - Germania (DE).

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI B. BRAUN.

Variazione AIC: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica del sito produttivo per aggiunta di un sito alternativo:

B. Braun Melsungen AG

Am Schwerzelshof 1 - 34212 Melsungen, Germania

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 030898011 - solvente per uso parenterale flacone da 500 ml;

AIC n. 030898023 - solvente per uso parenterale flacone da 1000 ml;

AIC n. 030898074 - solvente per uso parenterale flacone 100 ml;

AIC n. 030898124 - solvente per uso parenterale 10 flaconi 500 ml;

AIC n. 030898136 - solvente per uso parenterale 10 flaconi 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10359

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vincristina»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 825 del 24 ottobre 2005

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pavia, 6 - cap 20136, Italia - codice fiscale 03481280968.

Medicinale: VINCRISTINA.

Variazione A.I.C.: Modifica del sito del produttore già approvato (sostituzione o aggiunta) se non disponibile un certificato d'idoneità della Farmacopea europea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata l'aggiunta di un secondo produttore per il principio attivo: Vincristina: Omnichem SA/NV - Rue Fonds Jean Paques 8 Industrial Research Park - Fleming B - 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio).

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 020782037 - «1 mg /ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10354

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diidergot»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 827 del 24 ottobre 2005

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene - Pavia, via Fratelli Cervi, 8 - cap 27010 Italia - codice fiscale n. 01423300183.

Medicinale: DIIDERGOT.

Variazione A.I.C.: Modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Modifica eccipienti:

principio attivo invariato.

eccipienti: da acido metansulfonico q.b. a ph3,2, etanolo 94% p/p 50,0 mg, glicerolo 150,0 mg, acqua demenarilizzata q.b. a 1 ml.

a: glicole propilenico 293,0 mg, etanolo 95% v/v 249,0 mg, glicerolo 183,0 mg, acqua depurata q.b. a 1 ml.

Si approvano inoltre le seguenti modifiche:

nuovo periodo di validità legato al cambio di formulazione: da 4 anni a 28 mesi;

nuove condizioni di conservazione legate al cambio di formulazione: da nessuna condizione di conservazione a conservare al di sotto dei 25° C;

aggiunta di specifiche avvertenze/precauzioni per l'uso legate alla presenza di etanolo, in accordo alla linea guida europea «Excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use. July 2003.

eliminazione delle istituzioni per l'uso. Inserire scadenza dopo prima apertura 60 giorni (non prevista).

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 003946011 - «2 mg /ml soluzione orale» 1 flacone da 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10355

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elan»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 832 del 24 ottobre 2005

Medicinale: ELAN.

Titolare AIC: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc - c.a.p. 20151 - codice fiscale 07254500155.

Variazione AIC: rettifica determinazione AIC n. 489 del 29 luglio 2005.

In riferimento alla determinazione AIC n. 489 del 29 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 2005, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo al produttore

da: Produttore: Schwarz Pharma Limited stabilimento sito in Shannon - Co. Clare - Irlanda, Industrial Estate (compresse in bulk); Schwarz Pharma Produktions GmbH stabilimento sito in Galileistrasse 6 Zwickau (Germania) (compresse in bulk); Schwarz Pharma Ag stabilimento sito in Monheim, Alfred Nobel Strasse 10 (Germania) (controllo e rilascio); Schwarz Pharma Produktions GmbH stabilimento sito in Monheim, Alfred Nobel Strasse 10 (Germania) (confezionamento);

a: Produttore: Schwarz Pharma Limited stabilimento sito in Shannon - Co. Clare - Irlanda, Industrial Estate (capsule in bulk); Schwarz Pharma Produktions GmbH stabilimento sito in Galileistrasse 6 Zwickau (Germania) (capsule in bulk); Schwarz Pharma Ag stabilimento sito in Monheim, Alfred Nobel Strasse 10 (Germania) (controllo e rilascio); Schwarz Pharma Produktions GmbH stabilimento sito in Monheim, Alfred Nobel Strasse 10 (Germania) (confezionamento);

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 026888077 - «50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 40 capsule.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10358

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Infanrix»

Estratto determinazione A.I.C. n. 833 del 24 ottobre 2005

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - cap 37100, Italia - codice fiscale n. 00212840235.

Medicinale: INFANRIX.

Variazione A.I.C.: Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica Officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata l'aggiunta di un sito alternativo per eseguire le fasi di «riempimento delle siringhe». In aggiunta al sito GlaxoSmithKline Biologicals S.A. - Rue de l'Institut 89 di Rixensart (Belgio), il sito alternativo è lo stabilimento GlaxoSmithKline Biologicals S.A. - Parc de la Noire Epine, Rue Flemming, 20 - 1330 Wavre (building W 16) Belgio.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029244023 - «bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 dose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 029244047 - «bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 029244062 - «bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 25 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml (sospesa);

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 25 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml (A.I.C. n. 029244062), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A10356

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di mantenimento con glucosio B. Braun».

Estratto determinazione AIC/N n. 835 del 24 ottobre 2005

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun strasse, 1 - Germania (DE)

Medicinale: ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO B. BRAUN.

Variazione AIC: Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica del sito produttivo per aggiunta di un sito alternativo:

B. Braun Melsungen AG

Am Schwerzelshof 1 34212 Melsungen, Germania

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 034270013 - soluzione per infusione 1 flacone da 500 ml;

AIC n. 034270025 - soluzione per infusione 1 flacone da 1000 ml;

AIC n. 034270037 - soluzione per infusione 10 flaconi 500 ml;

AIC n. 034270049 - soluzione per infusione 10 flaconi 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10362

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sibelium»

Estratto determinazione AIC/N n. 837 del 24 ottobre 2005

Medicinale: SIBELIUM.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti, 23 - c.a.p. 20093, Italia - codice fiscale 00962280590.

Variazione AIC: rettifica determinazione AIC n. 519 del 27 giugno 2005

In riferimento alla determinazione AIC n. 519 del 27 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 166 del 19 luglio 2005, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo ai lotti

da: I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori 120 giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità;

a: I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori 180 giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 024396020 - 5 mg capsule rigide 50 capsule.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10363

Comunicato concernente la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 25 luglio 2005 «Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, con indicazione del regime di fornitura» (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 2005)

In relazione alla determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 25 luglio 2005 «Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, con indicazione del regime di fornitura», ed in particolare ai medicinali a base di follitropina alfa del DNA ricombinante, follitropina beta, tiotepa, flumazenil (codice ATC: G03GA05, G03GA06, L01AC01, V03AB25), si precisa che risulta confermata la classificazione ai fini del regime di fornitura, così come indicato nell'allegato al presente comunicato.

Regime di fornitura del Medicinali a base di follitropina alfa da DNA ricombinante, follitropina beta, tiotepa, flumazenil

ATC	Principio attivo	AIC	Nome	Descrizione	Classe	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo Pubblico	Prezzo SSN	Regime fornitura
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392250	GONAL F	1 fiala SC 75 UI + 1 siringa	A	74	PT	SERONO EUROPE Ltd	45,19	43,33	RRL
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392262	GONAL F	5 fiale SC 75 UI + 5 siringh	A	74	PT	SERONO EUROPE Ltd	225,91	216,6	RRL
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	32392033	GONAL F	5 fiale SC 75 U.I. + 5 fiale	A	74	PT	SERONO EUROPE Ltd	231,55	222,01	RRL
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	32392045	GONAL F	10 fiale SC 75 U.I. + 10 fia	A	74	PT	SERONO EUROPE Ltd	448,92	430,42	RRL
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392274	GONAL F	10 fiale SC 75 UI + 10 sirir	A	74	PT	SERONO EUROPE Ltd	451,8	433,19	RRL
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	32392122	GONAL F	10 fiale SC 150 U.I. + 10 fi	A	74	PT	SERONO EUROPE Ltd	878,94	842,73	RRL
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392336	GONAL F	1 penna SC 300 UI/0,5 ml	A	74	PT	SERONO EUROPE Ltd	180,72	173,27	RRL
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392348	GONAL F	1 penna SC 450 UI/0,75 m	A	74	PT	SERONO EUROPE Ltd	271,08	259,91	RRL
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392351	GONAL F	1 penna SC 900 UI/1,5 ml	A	74	PT	SERONO EUROPE Ltd	542,16	519,82	RRL
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	32392211	GONAL F	1 fiala SC 1.050 U.I. 1,75 i	A	74	PT	SERONO EUROPE Ltd	628,53	602,63	RRL
G03GA06	Follitropina beta	29520172	PUREGON	1 fiala IM SC 50 U.I. 0,5 m	A	74	PT	ORGANON (NL)	30,52	29,26	RRL
G03GA06	Follitropina beta	29520184	PUREGON	5 fiale IM SC 50 U.I. 0,5 m	A	74	PT	ORGANON (NL)	144,45	138,5	RRL
G03GA06	Follitropina beta	29520222	PUREGON	1 fiala IM SC 100 ml 0,5 m	A	74	PT	ORGANON (NL)	61,1	58,58	RRL
G03GA06	Follitropina beta	29520234	PUREGON	5 fiale IM SC 100 U.I. 0,5 i	A	74	PT	ORGANON (NL)	288,84	276,94	RRL
G03GA06	Follitropina beta	29520297	PUREGON	5 fiale IM SC 200 U.I. 0,5 i	A	74	PT	ORGANON (NL)	511,41	490,34	RRL
G03GA06	Follitropina beta	029520386	PUREGON	1cartuccia SC 300 U.I./0,3	A	74	PT	ORGANON (NL)	180,72	173,27	RRL
G03GA06	Follitropina beta	029520398	PUREGON	1cartuccia SC 600 U.I./0,7	A	74	PT	ORGANON (NL)	361,44	346,55	RRL

ATC	Principio attivo	AIC	Nome	Descrizione	Classe	Ditta	Prezzo Pubblico	Prezzo SSN	Regime fornitura
L01AC01	Tiotepa	33473012	THIOPLEX	1 fiala EV 15 mg	H	ADIENNE	14,84	6,75	OSP2
V03AB25	Flumazenil	26749010	ANEXATE	1 fiala EV 0,5 mg 5 ml	H	ROCHE	22,28	10,13	RR
V03AB25	Flumazenil	26749034	ANEXATE	1 fiala EV 1 mg 10 ml	H	ROCHE	40,1	18,23	RR

05A10378

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Avviso, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, relativo alla emissione di tre nuove serie di buoni fruttiferi postali.». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 2005).

L'Autorità emanante l'avviso citato in epigrafe, riportata in modo errato sia alla pag. 2 del sommario che alla pag. 27, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: *«MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE»,* leggasi: *«CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.».*

05A10382

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501257/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.